

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA

24.

SITZUNG

7-6-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

### Disegno di legge n. 3 :

« Modifica all'art. 33 della L. R. 20-8-1954, n. 24 » (rinviato dal Governo in data 9 novembre 1960) pag. 3

Mozione dei consiglieri regionali Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris e Nicolodi, riguardante l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto speciale pag. 5

### Disegno di legge n. 4 :

« Copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nelle province di Trento e Bolzano » (rinviato dal Governo in data 9 novembre 1960) ;

#### a) Disegno di legge n. 16 :

« Copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della Regione » (proposto dalla Giunta regionale) ;

#### b) Disegno di legge n. 17 :

« Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » (proposto dalla Giunta regionale) ;

#### c) Disegno di legge :

« Copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche nella provincia di Bolzano » (proposto dalla Commissione) ;

#### d) Disegno di legge :

« Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche nella provincia di Trento » (proposto dalla Commissione) ;

pag. 21

## INHALTSANGABE

### Gesetzentwurf Nr. 3 :

« Änderung des Art. 33 des Regionalgesetzes Nr. 24 vom 20. August 1954 » (von der Regierung am 9. November 1960 rückverwiesen) Seite 3

Beschlußantrag betreffend die Anwendung des Art. 14 des Autonomiestatuts, eingereicht von den Reg.-Räten Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris und Nicolodi

Seite 5

### Gesetzentwurf Nr. 4 :

« Besetzung der Planstellen der offenen Amtssprengelärzteposten in den Provinzen Trient und Bozen » (von der Regierung am 9. November 1960 rückverwiesen) ;

#### a) Gesetzentwurf Nr. 16 :

« Besetzung der offenen Planstellen für Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und -Hebammen » (vom Regionalausschuß vorgelegt) ;

#### b) Gesetzentwurf Nr. 17 :

« Übereinstimmung für die Ausschreibung von Stellen für Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und -Hebammen » (vom Regionalausschuß vorgelegt) ;

#### c) Gesetzentwurf :

« Besetzung der offenen Planstellen für Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und -Hebammen in der Provinz Bozen » (von der Kommission vorgelegt) ;

#### d) Gesetzentwurf :

« Besetzung der offenen Planstellen für Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und -Hebammen in der Provinz Trient » (von der Kommission vorgelegt)

Seite 21

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
*(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 6-6-1961.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
*(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna; il verbale è approvato.

Per l'ordine dei lavori si lavora oggi mattina e pomeriggio, e domani solo alla mattina; poi si rinvia il Consiglio a martedì prossimo. Questa settimana, essendoci Consiglio provinciale, possiamo fare solo due sedute. Oggi facciamo seduta anche nel pomeriggio, domani solo la mattina. Sull'ordine dei lavori? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist vereinbart, daß wenn vorher nicht etwas anderes angekündigt ist, am ersten Tag einer neuen Session die Sitzung bis spätestens 1 Uhr oder 2 Uhr nachmittags dauert und nicht länger, so daß wir angenommen haben, heute nachmittag sei keine Sitzung.

*(È stato concordato che, se non prima annunciato, la seduta della prima giornata di una nuova tornata duri al massimo fino alle ore una o due pomeridiane e non oltre, di modo che abbiamo dovuto ritenere non ci fosse seduta in questo pomeriggio.)*

PRESIDENTE: Io sono anche favorevole a fare soltanto fino alle 14, ma domani non si può lavorare nel pomeriggio.

Abbiamo il **punto 5 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 3: « Modifica dell'art. 33 della L. R. 20-8-1954, n. 24 »** (rinvio dal Governo in data 9-11-1960). (\*)

Questo è un testo di legge rinviato dal Governo. La parola al Presidente della commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato il disegno di legge n. 3 nella seduta del 4 febbraio 1961, prendendo atto che il Governo ha rinviato questo testo, che era già stato approvato nella precedente legislatura, perchè non sono indicati i mezzi finanziari per far fronte alla nuova spesa prevista dal disegno di legge in parola.

La Commissione ha accettato un emendamento proposto dall'assessore competente, per il quale viene aggiunto un articolo 2 che

(\*) Vedi Appendice - pag. 43.

indica la copertura della spesa. È stato infine introdotto un emendamento nel vecchio testo.

La Commissione, su richiesta del Presidente, ha preso atto dall'assessore che questo

disegno di legge non pregiudica l'iniziativa della riforma dell'ordinamento del servizio antincendi da qualunque parte essa provenga.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Testo rinviato dal Governo*

#### Articolo unico

All'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è aggiunta la seguente lettera d):

« d) a concedere sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi ».

### *Testo della Commissione*

#### Art. 1

All'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è aggiunta la seguente lettera d):

« d) a concedere sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dai rispettivi statuti e per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi ».

#### Art. 2

Per l'onere di cui al precedente articolo a carico dell'esercizio 1961 si provvede mediante stanziamento sul cap. 2 del bilancio della Cassa regionale antincendi.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno prende la parola? Se nessuno prende la parola metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Metto in discussione il testo della Commissione.

#### Art. 1

All'art. 33 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, è aggiunta la seguente lettera d):

« d) a concedere sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dai rispettivi statuti e per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi ».

È posto ai voti l'art. 1: unanimità.

#### Art. 2

« Per l'onere di cui al precedente articolo a carico dell'esercizio 1961 si provvede mediante stanziamento sul cap. 2 del bilancio della Cassa regionale antincendi ».

Sono stati presentati degli emendamenti. Uno a firma Dalsass, Benedikter, Brugger, che viene assorbito da un altro emendamento, perchè dice che l'importo di 7 milioni va elevato a 10 milioni.

Ce n'è uno a firma Fronza - Segnana - Vignante che dice: « Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo a carico dell'esercizio finanziario 1961, si provvede con lo stanziamento di lire 10 milioni iscritto al cap. 2 della spesa del bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio medesimo ». Questo è l'e-

mendamento sostitutivo dell'art. 2. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto?

Prego distribuire le schede per la votazione.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: il disegno di legge è approvato con 32 voti favorevoli e 6 schede bianche. (\*)

Abbiamo il **punto 6 all'Ordine del giorno**: « *Mozione dei consiglieri regionali Canestrini, Nardin, Raffaelli, Paris e Nicolodi, riguardante l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto speciale* ». Leggo la mozione:

*Nell'occasione della nomina delle Commissioni legislative del Consiglio regionale,*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

*impegna le Commissioni al compito di predisporre i necessari strumenti legislativi per una effettiva applicazione dell'art. 14, quale strumento di fedele attuazione dello Statuto e garanzia del contenuto democratico dell'autonomia, attraverso il decentramento a favore delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali* ».

È aperta la discussione sulla mozione.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Quando alcuni consiglieri regionali hanno presentato la mozione, cadevano giorni di preoccupazione per il momento politico che la Regione correva, nel quadro di trattative non soltanto di carattere nazionale ma anche di carattere internazionale. I colleghi ricordano infatti il fervore di discus-

sioni che aveva accompagnato la nascita del 1961, in ordine a preoccupazioni e a dubbi che da alcuni settori del Consiglio e da alcuni settori dell'opinione pubblica venivano avanzati in ordine non solo e non tanto all'ampiezza dell'autonomia, ma persino in ordine alla sussistenza entro determinati limiti ed entro i confini di legge dell'autonomia stessa. Ecco perchè allora abbiamo voluto porre di preciso il Consiglio regionale di fronte a una affermazione autonomistica che al di là delle discussioni di corridoio, al di là delle trattative che fuori di qua allora si infittivano come oggi si infittiscono, desse un'indicazione precisa, inequivocabile sulla volontà autonomistica dei consiglieri regionali. Ed abbiamo pensato che come strumento esemplare di volontà autonomistica, il Consiglio stesso desse una indicazione ai suoi stessi organi, quali sono le commissioni, nel senso che ogni lavoro, ogni discussione, ogni proposta di legge, si svolgesse nel quadro del rispetto fedele allo Statuto di autonomia. Ecco quindi la ragione di questo testo che a differenza di molti altri testi non si rivolge verso l'esterno, non avanza raccomandazioni verso altri enti, non avanza voti per impegnare categorie, istituzioni, che non siano le nostre: è un voto che impegna, attraverso il Consiglio, gli strumenti del Consiglio, onde non accada che gli strumenti del Consiglio dimentichino, come può essere avvenuto nel passato, di essere gli strumenti che nel quadro del regolamento tengano presente, come stella polare di ogni loro attività, il rispetto non soltanto per la forma dello Statuto, ma per la sostanza democratica ed autonomistica dello Statuto stesso. Alcuni consiglieri regionali hanno creduto che quella fosse un'indicazione indispensabile, il 5 gennaio 1961; ahimé!, che riteniamo che la cosa sia ancora più indispensabile oggi, perchè l'orizzonte politico non si è chiarito da allora se non in limitatissima misura; vi sono solo stati degli

(\*) Vedi Appendice - pag. 44.

spiragli di luce che devono essere allargati. Io penso che i colleghi della Provincia di Trento, i colleghi della Provincia di Bolzano, dovrebbero essere unanimi nel ritenere, al di là di quelle che possono essere le discussioni sulle competenze specifiche delle singole province, che ogni discussione, ogni decisione in merito a proposte ed a leggi di carattere regionale, debba avere l'imprimatur di una decisa volontà autonomistica.

Cos'è il voto di oggi sul quale noi chiediamo al Consiglio di pronunciarsi? Abbiamo già detto nella discussione sul bilancio che noi non riteniamo necessaria una legge-quadro per l'art. 14; perchè l'art. 14 è quello che è, perchè non si può ora a 13 anni di distanza dall'autonomia, riproporre questioni di inquadratura giuridica e di inquadratura psicologica, se voi mi permettete la parola, perchè lo Statuto deve e può essere applicato alla luce del suo testo e degli studi fino ad ora eseguiti, senza bisogno di nuove informative di carattere generale, nè di nuovi indirizzi che si situino in un'apposita legge-quadro. Questa mia non è dunque una richiesta di legge-quadro, anche perchè la legge-quadro regola rapporti che escono al di fuori del Consiglio, mentre in questo caso i rapporti sono rapporti del Consiglio con sè medesimo. Ho sentito dire nelle conversazioni dei mesi scorsi, che ci sono dei colleghi, mi pare, della maggioranza, che hanno delle perplessità in ordine alla opportunità politica ed agli estremi giuridici sul voto al quale oggi noi saremo chiamati attraverso la presentazione di questa mozione. Penso che queste perplessità debbano essere superate se già non lo sono state, perchè se sono di carattere politico generale, il Consiglio regionale non può tradire sè stesso, smentire sè stesso, nel riaffermare, come è già stato anche affermato da autorevole voce in autorevole sede, il desiderio di portare fino in fondo la strumentazione

autonomistica dello Statuto attraverso l'art. 14; perchè se queste perplessità sono di carattere giuridico penso che nulla osti a che il Consiglio regionale dia a se stesso, attraverso le sue commissioni, un orientamento che sottolinei soprattutto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige intende in quella direzione muoversi al di fuori delle facili suggestioni della polemica nazionale o internazionale. Ecco per quali ragioni, in attesa eventualmente di intervenire ancora nel merito, se dal punto di vista pregiudiziale non ci saranno delle obiezioni, ecco per quali ragioni noi riteniamo giusto che sia stata allora presentata la mozione 5 gennaio 1961, che noi riteniamo giusto che questa mozione trovi situazione nella discussione di oggi, e che questa mozione raccolga l'unanimità dei consensi della parte autonomistica di questo Consiglio. Se su questi principi di carattere generale tutti qui, o la maggioranza, qui concorderemo, vedremo poi nel corso della discussione come si potrà realizzare meglio l'indicazione di carattere programmatico-precettivo insieme, che esce dalla nostra mozione; se invece vi saranno, come mi auguro che non vi siano, preclusioni e pregiudiziali in ordine alla formulazione stessa della mozione, riprenderemo eventualmente la parola in attesa di poter sgomberare, attraverso la franca discussione, pregiudiziali e pregiudizi, onde giungere alla discussione meritoria ed alla decisione di voto della mozione stessa.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Noi non entriamo nel merito della mozione vera e propria, nè stiamo qui in questo momento a voler dissertare circa l'applicazione dell'art. 14, ad entrare in merito a questo argomento che ha tanto appassionato il Consiglio in numerose circostanze. Noi af-

fermiamo invece che con una mozione non si possa impegnare qualsiasi delle nostre commissioni legislative a predisporre i necessari strumenti legislativi, come viene detto nella mozione, per una effettiva applicazione dell'art. 14. L'iniziativa delle leggi, secondo quanto è previsto anche dall'art. 96 del nostro regolamento, spetta al popolo, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale; è quello, in pratica, che viene anche affermato nell'art. 71 della Costituzione, dove si dice che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale. Nessuna legge costituzionale e nessun regolamento dà mandato alle nostre commissioni legislative di predisporre degli strumenti di legge; eventualmente il nostro regolamento ammette che le commissioni possano, su un testo che viene presentato dal Governo o da un consigliere, proporre un proprio testo.

Quindi se le intenzioni dei proponenti erano quelle di indicare alle commissioni che predisponessero dei veri e propri disegni di legge, cioè i necessari strumenti legislativi per una effettiva applicazione dell'art. 14, noi riteniamo che da questo punto di vista la mozione non possa essere accettata. Quindi noi in questo momento ne facciamo una questione formale e riteniamo che non si possa con una mozione impegnare il lavoro delle commissioni.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Può darsi anche che dal punto di vista della forma il ragionamento svolto in questo momento dal collega Segnana non faccia una grinza, dico « può darsi » perchè non mi sentirei su due piedi, di dare un giudizio definitivo in materia; ma mi pare che qui molto di frequente ci si nasconde

dietro a questioni di forma per eludere i problemi di sostanza e le prese di posizione sui problemi di sostanza. Mozioni, ordini del giorno, voti, che cosa sono nel nostro ordinamento, nel complesso degli atti che noi come Consiglio regionale possiamo fare? Sono delle categorie un po' a sè stanti, rispetto all'atto amministrativo, formale vero e proprio, che è tipico della Giunta, rispetto alla legge che è l'atto formale tipico vero e proprio del legislativo. Sono cioè degli atti, a mio giudizio, — può darsi che dal punto di vista giuridico la definizione non abbia valore tale da poter essere acquisita nei testi, e non me ne importa niente perchè non sono un giurista —, ma sono proprio degli atti, secondo me, integrativi, che suppliscono a quella mancanza di potestà complete e formali, in determinate materie. Noi possiamo fare delle leggi, e va bene; la Giunta fa dei decreti, degli atti amministrativi, e va bene, su determinate materie precise. Sulle materie diverse, e la vita è piena di questi casi, noi abbiamo i vari atti previsti e dallo statuto e dal regolamento e dalle norme di attuazione, che sono appunto le mozioni, sono gli ordini del giorno, i voti, le proposte di legge-voto, le interrogazioni, le interpellanze, e via dicendo, che attengono mi pare soprattutto ai problemi di sostanza. Ora qui che cosa si vuole con questa mozione? Si vuole dare un mandato preciso, formale, tale da non potere essere in nessun modo poi disatteso? No, evidentemente, perchè una mozione, lo sappiamo molto bene, purtroppo e per esperienza, è un impegno morale che viene mantenuto ed eseguito solo se ed in quanto il destinatario di questo impegno morale ha la coscienza di doverlo mantenere. E noi abbiamo visto mozioni, ordini del giorno, votati a grande maggioranza o ad unanimità dal Consiglio che impegnavano la Giunta e che non sono stati eseguiti, che non sono stati tenuti in considerazione; il che è una dimostrazione della natura

non formale e rigida di questo tipo di atti quale è la mozione. Allora vediamo di attenerci, questo è il mio punto di vista, non alla forma, ma alla sostanza. Lo spirito che ha informato la presentazione di questa mozione, qual'è? È evidente e chiaro: si è partiti dalla convinzione che uno degli strumenti di realizzazione, di attuazione del nostro Statuto, sia l'art. 14 e la sua applicazione. Mi pare che su questo, almeno a parole, qui dentro c'è una maggioranza che quasi quasi rasenta l'unanimità, perchè, salvo il Movimento sociale italiano, tutti gli altri, con sfumature diverse, ammettono la necessità di applicazione dell'art. 14. Che cos'è la mozione? Un richiamo alla necessità urgente di passare dalle affermazioni teoriche di principio alla applicazione pratica; applicazione pratica che proprio dalle commissioni può essere fatta, in modo particolare. E la realtà ha già preceduto le nostre prese di posizione astratte, perchè, almeno nel lavoro che ha fatto la commissione agli affari generali in questi primi pochi mesi della presente legislatura, la traduzione in pratica di quel mandato che è contenuto nella mozione che stiamo discutendo, è avvenuta anche senza la votazione della mozione, perchè quella commissione, almeno nella sua maggioranza, ha sentito la necessità di adattare alcuni dei disegni di legge, che aveva in esame, al disposto dell'art. 14 dello Statuto; e sia i progetti di legge di iniziativa della Giunta, sia i progetti di legge di iniziativa consiliare, in quanto non contenevano disposizioni di applicazione dell'art. 14, sono stati modificati appunto in conseguenza dell'art. 14. Ecco come è possibile nella realtà tenere conto di un eventuale voto espresso sulla mozione che noi stiamo illustrando; ed ecco perchè, mi pare, che se si vuole dare la giusta interpretazione della mozione stessa, dello spirito che ha animato coloro che l'hanno presentata, e se si vuole soprattutto passare dalle enunciazioni teoriche agli atti

pratici, che sono poi quelli che maggiormente contano, si possa o, meglio, si debba essere favorevoli alla mozione che è in discussione. Il mio gruppo l'ha firmata e la voterà. Vorremmo, sarebbe desiderabile, non per una curiosità particolare nostra, ma per la chiarezza delle posizioni che ogni partito dovrebbe prendere, sarebbe auspicabile che un atteggiamento o negativo, o agnostico, come quello che è stato enunciato da parte del collega Segnana, trovasse giustificazioni e motivazioni non formali, e più solide di quante e di quelle che siano state portate dal collega Segnana un momento fa.

**PRESIDENTE:** Può parlare ancora uno pro e uno contro sulla questione di regolamento che è stata sollevata in base all'art. 73 del regolamento stesso. Ora uno ha parlato contro ed uno a favore, e non possiamo fare una questione di ammissibilità qui; per l'ammissibilità può essere fatta a favore di materia estranea al regolamento. Alcuni dicono che non si può impegnare le commissioni al compito di predisporre i necessari strumenti legislativi, in quanto le commissioni, come organi interni del Consiglio, non hanno diritto di iniziativa legislativa, in base al regolamento. Non allo Statuto, perchè lo Statuto il diritto di iniziativa non lo regola; regola solo le norme circa il referendum, — art. 53 dello Statuto abrogativo delle leggi regionali —, ma c'è l'art. 96 del regolamento che dice: « L'iniziativa delle leggi spetta al popolo, ai consiglieri ed alla Giunta regionale, a mente dell'art. 53 dello Statuto ». Qui il richiamo è improprio, almeno per tutta la materia. Infatti le norme che regolano la nostra attività sono norme del regolamento, in base all'art. 26 dello Statuto, per cui non dovrebbe interferire nessuno a dettare queste norme.

La parola al cons. Nardin sulla questione di regolamento.

NARDIN (P.C.I.): Quanto detto dal collega Segnana non convince molto, in quanto cosa significa: « impegna le commissioni al compito di predisporre i necessari strumenti legislativi »? Il collega Segnana dice: questo significa che praticamente noi vogliamo dare un mandato alle commissioni di fare delle leggi per l'applicazione dell'art. 14. Io posso sostenere, credo a giusta ragione, che predisporre strumenti legislativi in tema di art. 14, potrebbe anche significare questo: che una commissione, vistasi consegnare un disegno di legge, introduce quelle particolari norme relative all'applicazione dell'art. 14, e questo lo fa ai sensi dell'art. 38 del regolamento, il quale dice: « Le commissioni hanno la facoltà di formulare anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio, ecc. ». Comunque più che fare gli interpreti letterali di certe parole, io vorrei che si desse un significato politico all'iniziativa proposta. Comunque noi siamo qui, firmatari, promotori di questa mozione, per sgomberare il terreno da questi ostacoli che si interpongono per quella comune intesa con altri gruppi, e presentiamo adesso un emendamento, signor Presidente, che suona così: « Il Consiglio regionale impegna le commissioni legislative permanenti del Consiglio, nell'esame dei disegni di legge assegnati alla loro competenza, ad applicare l'art. 14 dello Statuto speciale, quale strumento di fedele attuazione, e così via ». Quindi mi pare che con questa formulazione, dal punto di vista letterale, non dovrebbero esistere dubbi, non dovrebbero esistere difficoltà, e in questo rapporto tra Consiglio e commissioni, — dove non c'entra la Giunta, dove non c'entra l'esecutivo — il Consiglio possa giustamente dare un

mandato a queste commissioni, affinché nell'esame dei disegni di legge loro assegnati per competenza, si ispirino a una fedele e giusta applicazione dell'art. 14 dello Statuto.

PRESIDENTE: Adesso c'è un emendamento alla mozione, il quale dice: « impegna le commissioni legislative permanenti del Consiglio, nell'esame dei disegni di legge assegnati alla loro competenza, ad applicare l'art. 14 dello Statuto speciale quale strumento di fedele attuazione ». Qui mi pare che in pratica la questione di regolamento sia superata, in quanto la commissione ha il diritto di rielaborare, di modificare. È una direttiva, non è un regolamento questo; quindi è una raccomandazione, non ha valore di regolamento. Allora possiamo entrare nel merito: è superata la questione di procedura.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Ci si trova evidentemente di fronte ad uno strumento nel quale, come è stato detto da qualcuno dei presentatori, conta più la sostanza che non la forma. Sono d'accordo anch'io. È autentico, però, che anche la natura dei rapporti fra il Consiglio e le commissioni rispecchi non la forma, ma la sostanza. Le commissioni come tali sono organi consultivi del Consiglio. Evidentemente il Consiglio non trasferisce i suoi poteri alle commissioni, ma chiede alle commissioni di esaminare e di produrre dei dati, degli elementi, delle relazioni, di rielaborare i testi, ecc., come è previsto dal regolamento. Ora il caso può essere esaminato anche da questo punto di vista: quale è il rapporto che esiste nell'interno delle stesse commissioni e nel passaggio o, comunque, nella corrispondenza fra le commissioni, il Consiglio e la Giunta? Evidentemente è un rapporto politico, il modo come sono fatte le commissioni, oggi, — e que-

sto non lo possiamo ignorare, perchè è la realtà —; ci sono due commissioni che hanno una maggioranza che non è quella che sorregge l'attuale Giunta, e due commissioni che sono composte con maggioranza di tipo governativo. Quindi esiste già, attraverso questa formula, un tentativo di imporre una certa soluzione che presuppone già una valutazione aprioristica di quello che sarà ad esempio l'atteggiamento della Giunta nei confronti di questo tema, ma non solo della Giunta, bensì anche del singolo consigliere, anche del popolo al quale spetta la iniziativa delle leggi. Già quindi si tenta di far sì che attraverso l'atteggiamento delle commissioni, giudicando già a priori un atteggiamento negativo nei confronti di questo tema, ci sia il filtro delle commissioni che garantisce una certa forma. Io direi che la migliore garanzia sia da ricercare negli atteggiamenti del Consiglio, che sia il Consiglio che, strettamente parlando, risolve problemi di questo genere. La mozione adesso è stata un po' attenuata, per quanto quella parola « impegna » è certamente un po' precisa, molto limitativa. E non vale invocare precedenti e non vale dire: badiamo più alla sostanza che alla forma; bisogna che badiamo al rispetto dei regolamenti e dello Statuto, che evidentemente deve essere rispettato pur con i necessari, ovvii errori che nella nostra azione ci possono essere. Distinguere fra sostanza e forma è difficile; quindi la Giunta che cosa deve fare in questo momento? La Giunta esprime il suo pensiero, dicendo che ritiene, con ciò pregando di voler essere esattamente intesa, ritiene superflua una mozione di questo tipo; la ritiene superflua perchè pensa di aver dato una sufficiente impostazione a questo tema nelle proprie dichiarazioni che rimangono impegnative e sulle quali è inutile ritornare; evidentemente su di esse la valutazione può essere diversa, anzi è stata ed è senz'altro diversa. Quindi alla Giunta non resta che prenderne

atto rispettivamente al Consiglio di fare altrettanto. La Giunta ribadisce la sua convinzione, il suo impegno di presentare quella precisa disciplina legislativa dell'istituto della delega, proprio perchè l'art. 14 non sia applicato in maniera disorganica. Ora il fare un'affermazione così: « effettiva applicazione dell'art. 14 », è una bella affermazione. Però, signori, quando noi passeremo all'attuazione di questa affermazione nei singoli provvedimenti di legge, nasceranno i problemi. Ora la Giunta è d'accordo di applicare l'art. 14; per l'applicazione di questo articolo, tuttavia, ha detto: sarà necessario ammannire, proporre, studiare, approvare un apposito strumento di legge, che evidentemente non è uno strumento semplice, ma che è in avanzata fase di elaborazione e che nei prossimi giorni, — io non posso prendere un impegno preciso —, ma molto prossimamente sarà portato alla attenzione del Consiglio per lo studio in sede di commissione. Ora io direi che quella impostazione può dare autenticamente l'avvio ad una fase, come è già stato detto, di attuazione più precisa, meglio inquadrata dell'art. 14. Quindi, fondamentalmente, la Giunta non è che cambi opinione, rimane del proprio parere, dicendo: « il Consiglio — e non passeranno mesi, non passeranno molte settimane — sarà messo a conoscenza dell'iniziativa della Giunta che tende effettivamente a creare uno strumento che sarà sicuramente utile per l'applicazione dell'art. 14 ». Poi un'ultima osservazione, signori. Indubbiamente la nostra volontà, i nostri atteggiamenti hanno notevole importanza, in quanto l'applicazione dell'art. 14 fondamentalmente sarà fatta da noi. Però come possiamo ignorare che esistono delle trattative a carattere internazionale? Signori, ad un certo momento è un dato di fatto obiettivo, questo; è un dato di fatto che per certi aspetti può anche condizionare, ma è certo però che, — ammettiamo pure non ci condizioni in maniera assoluta, in

quanto taluni aspetti anche della stessa trattativa, sfuggono per ora almeno alla nostra cognizione —, è autentico però che si sa, è noto, che l'art. 14 costituisce uno degli argomenti fondamentali di discussione in questo momento. Ora, signori consiglieri, sarà ben utile nel momento in cui queste cose si vanno a decidere in un tempo che non appare più molto lontano, in cui evidentemente i fatti di quanto è avvenuto a Klagenfurt e quanto avverrà a Zurigo, potranno costituire autenticamente una forma di clima, per i riflessi non soltanto politici ma anche giuridici che ci potranno essere, entro il quale l'applicazione dell'art. 14 avrà un suo preciso significato. Quindi questo ho detto perchè mi pareva dall'intervento, mi pare dell'avv. Canestrini, che appunto si tendesse a dire: va bene, insomma queste cose ci sono, però la manifestazione di volontà autonomistica la dobbiamo fare ugualmente. Non credo necessaria una mozione per fare questo; non credo necessaria la votazione della mozione; dovrebbe bastare la manifestazione della volontà del Consiglio di applicare l'art. 14 nelle forme e nei modi fissati dalla Corte costituzionale. Credo che questo sia anche il pensiero delle sinistre: secondo i dettati della Corte costituzionale, evidentemente, e secondo quelle norme che terranno conto di questi dettati che il Consiglio regionale stesso vorrà darsi e dare per l'interpretazione, per un esatto inquadramento del problema. Questo rimane il pensiero della Giunta. Pregherei i signori proponenti di non farci colpa se non siamo capaci di modificare il nostro pensiero nel giro di poche settimane, anche perchè i fatti si sono incaricati di dimostrare che su questa strada forse c'è, anche proprio per il modo come sono state condotte le trattative a livello internazionale, c'è autenticamente una formula per una risoluzione positiva anche di non facili rapporti fra Italia ed Austria, ed in particolare per la soluzione

del problema che sta a cuore in particolare alla parte della nostra popolazione che vive in provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Es dürfte notwendig sein, daß wir unseren Standpunkt anlässlich der Diskussion dieses Beschlusses wiederholen. Wir sind der Auffassung, daß das bestehende Autonomiestatut keine Erfüllung des Pariser Vertrages ist, nämlich den ethnischen, wirtschaftlichen und kulturellen Schutz der Südtiroler Volksgruppe in der eigenen Heimat auf dauernde Sicht zu bewirken. Von dieser Präzisierung kann dann unsere Stellungnahme zu diesem Beschlusse abgeleitet werden. Wir haben im Laufe der Erfahrungen, die wir machen konnten, festgestellt, daß nicht einmal die Bestimmungen des Statuts ihrem Wortlaute entsprechend eingehalten worden sind. Ich erinnere an die großen Auseinandersetzungen, die hier im Regionalrat hinsichtlich des Artikels 73 stattgefunden haben, und an die Möglichkeit, positive, günstige Bestimmungen zur Wahrung und Festigung der Autonomie, die im Statute beinhaltet sein mögen, über Durchführungsbestimmungen der Regierung zu mindern. Dabei erinnere ich z.B. an die Durchführungsbestimmungen hinsichtlich des Volkswohnbaues. Deswegen können wir in dem Sinne mit der Motion einverstanden sein, daß die Anwendung des Artikels 14 wirklich als Instrument der treuen Anwendung des bestehenden Statutes aufgefasst werden kann. In diesem Sinne würden wir auch unsere positive Haltung zu diesem Beschlusse ankündigen. Wir beantragen aber eine Abstimmung nach getrennten Absätzen, wenn es auch nur einer sein mag, und zwar möchten wir, daß der Satz: « . . . è garanzia del contenuto democra-

tico dell'autonomia . . . », d.h.: « . . . ist Gewähr des demokratischen Inhalts der Autonomie . . . », getrennt vom übrigen abgestimmt werde, denn mit dieser Behauptung können wir nicht einverstanden sein, auch unabhängig von den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben.

Wir sehen im Artikel 14 nicht die Garantie des demokratischen Inhalts der Autonomie und zwar deswegen, weil uns Verwaltungsbefugnisse, die wir auf Grund des Art. 14 übernehmen, jederzeit wieder genommen werden können, wenn ein anderer politischer Wind weht. Wir hingegen erachten die Unabhängigkeit als richtige Garantie für den demokratischen Inhalt einer echten Landesautonomie für Südtirol allein, und zwar mit Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen.

Wir ersuchen daher das Präsidium, daß über die Motion in getrennten Absätzen abgestimmt werde, da es sprachlich auch möglich ist, daß der Satz: « . . . è garanzia del contenuto democratico dell'autonomia . . . » zuletzt angeführt wird. Es geht ohne weiteres; die Wendung: « quale strumento di fedele attuazione dello Statuto attraverso il decentramento a favore delle province, dei comuni e di altri enti locali, è garanzia del contenuto democratico dell'autonomia », d.h.: « als Instrument der getreuen Anwendung des Statuts ist die Dezentralisierung auf die Provinzen, Gemeinden und anderen Lokalkörperschaften Gewähr für den demokratischen Inhalt der Autonomie », so daß man diesen letzten Satz getrennt abstimmen kann.

*(Penso sia necessario di far conoscere nuovamente il nostro punto di vista in occasione della discussione su questa mozione. Siamo del parere che il vigente Statuto di autonomia non corrisponda all'adempimento dell'Accordo di Parigi, alla tutela, cioè, permanente delle caratteristiche etniche, economiche e culturali del*

*gruppo etnico sudtirolese entro la propria terra natia. La nostra presa di posizione a proposito di questa mozione emerge da questa precisazione. Nel corso delle esperienze da noi fatte abbiamo dovuto constatare che neppure le disposizioni dello Statuto sono state osservate a seconda del loro contenuto. Ricordo al riguardo le lunghe dispute svoltesi in Consiglio in merito all'art. 73 e ricordo pure la possibilità di smuovere, attraverso norme di attuazione del Governo, le disposizioni positive e favorevoli, che si possono intravedere nello Statuto per tutelare e consolidare l'autonomia. Accenno in proposito e per esempio alle norme di attuazione sull'edilizia popolare. Possiamo pertanto essere d'accordo con la mozione nel senso che l'applicazione dell'art. 14 possa essere effettivamente concepita quale strumento per una applicazione fedele del vigente Statuto. È in tale senso che potremmo pure assumere una posizione positiva per quanto riguarda tale mozione. Chiediamo peraltro la votazione separata per capoversi, — fosse per uno solo. Vorremmo cioè che la frase: « . . . è garanzia del contenuto democratico dell'autonomia . . . » venga votata separatamente dal resto, poichè non possiamo essere d'accordo con questa affermazione, e ciò anche indipendentemente dalle esperienze sinora da noi fatte. Per noi l'art. 14 non è garanzia del contenuto democratico dell'autonomia, poichè non appena spira un'altra aria politica le funzioni amministrative assunte in base all'art. 14 ci potranno essere tolte di nuovo. Per noi la vera garanzia per il contenuto democratico di una vera autonomia provinciale per il solo Tirolo meridionale comprendente i poteri legislativi ed amministrativi, è l'indipendenza.*

*Chiediamo pertanto alla Presidenza di far votare la mozione separatamente per capoversi. Ciò è possibile pure dal punto di vista della lingua, citando per ultimo la frase: « . . . è garanzia del contenuto democratico dell'autono-*

*mia . . . ». Ripeto che ciò è senz'altro possibile; basta formulare la frase con le parole: « . . . quale strumento di fedele attuazione dello Statuto attraverso il decentramento a favore delle province, dei comuni e di altri enti locali, e garanzia del contenuto democratico dell'autonomia . . . ». L'ultima frase così concepita potrà quindi essere votata senz'altro.)*

PRESIDENTE: Adesso può parlare uno per gruppo. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sì, signor Presidente, è possibile parlare uno per gruppo; non ho capito bene perchè si sia data la parola al Presidente della Giunta, se in qualità di Presidente o di appartenente al gruppo della D.C. Il nostro regolamento non prevede di dare la parola alla Giunta allorchè si discute una mozione, tanto più che a questo proposito la Giunta non c'entra, in quanto trattasi, come dicevo prima, di un rapporto esclusivo tra Consiglio e le sue commissioni.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Potrà dire il suo parere?

NARDIN (P.C.I.): No, il regolamento deve prevederlo. Secondo: è impossibile seguire il Presidente della Giunta regionale che ha argomentato a proposito dell'art. 14 e della nostra mozione come abbiamo sentito poc'anzi. Non è difficile, è impossibile che non ci voglia far sopra tanti discorsi a questo proposito perchè credo che tutti voi vi rendiate conto circa questa impossibilità. Sarebbe bene che, per lo meno per il buon gusto nostro e delle popolazioni del Trentino-Alto Adige, non si parli più di piano Kessler, si parli soltanto di Bruno Kessler, a proposito dell'art. 14, e si parli di piano Dalvit. Cominciamo un'era nuova, come ci ha detto l'assessore Corsini nella sua rela-

zione, cominciamo un'era nuova; una è tramontata, ne apriamo una nuova: il piano Dalvit. Per qualche anno avremo di che divertirci. Nè, credo, sia un argomento serio politicamente, dire che perchè ci sono delle trattative internazionali in corso non sia quasi opportuno prendere una posizione, del resto modesta, permettete che lo dica, quale quella proposta nella nostra mozione, moderata, non sia opportuno prenderla, perchè? Io penso già quali turbamenti in queste trattative provocherà questa mozione, se verrà approvata dal Consiglio. Pensate a Kreisky, al ministro Segni, come tremarono allorchè sapranno che il Consiglio regionale ha impegnato le proprie commissioni ad applicare un articolo dello Statuto di autonomia! Pensate agli assessori che correranno su podere Alfa Romeo in quel di Zurigo, nel cuor della notte, quali tremori d'animo avranno portando nella tasca una mozione in questo senso approvata dal Consiglio regionale! Io, ti immagino, caro Decio Molignoni...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non conta niente!

CANESTRINI (P.C.I.): E' questa la vostra sfiducia!! E' questo che preoccupa!

NARDIN (P.C.I.): Io dico che invece il Consiglio regionale, proprio se vuol considerare seriamente queste trattative, a maggior ragione dovrebbe non soltanto approvare questa mozione, ma anche prendere tutta una serie di altri impegni per dimostrare prima delle trattative di Zurigo o dove si svolgeranno, che comunque vadano le cose tra Austria e Italia, questa assemblea più elevata, assemblea legislativa delle popolazioni del Trentino-Alto Adige, ha assunto in questa difficile particolare situazione politica questi impegni, che possono essere il primo segno per sbloccare una si-

tuazione e per avviarla verso più facili o felici soluzioni. Quindi il ragionamento non calza, non si può accettare; come non si possono accettare le riserve dei colleghi della S.V.P. che fanno una grande confusione, a mio parere, quando confondono la fedele attuazione dello Statuto con la formula di autonomia da essi ambita. Lo Statuto c'è. Fino a pochi anni fa, signori colleghi della S.V.P., avete sempre chiesto che venisse applicato l'art. 14 così come scritto dallo Statuto e nello spirito della Costituzione. Noi praticamente riprendiamo quel discorso e lo introduciamo attraverso questa mozione, questo vogliamo; essere voi non d'accordo con lo Statuto, è un altro paio di maniche, in quanto volete una particolare forma di autonomia. Ma finchè esiste questo Statuto, credo che sia conveniente anche a voi esigerne una piena applicazione nel senso più democratico. Quindi non facciamo confusione fra applicazione di questo Statuto e quella autonomia speciale che voi ambite per l'Alto Adige. Non mi pare che le riserve da voi avanzate poc'anzi debbano sussistere, nè quindi io sono d'accordo di fare una votazione separata. Ci sono anzi dei precedenti nella nostra prassi che impedirebbero, mi pare, queste votazioni separate che possono trasformare profondamente il senso di una mozione; una mozione si deve approvare in blocco, altrimenti vien fuori l'abito di Arlecchino. Detto questo mi pare che si dovrebbe capire, in questo particolare momento politico, che se l'art. 14, al di sopra di certe asprezze polemiche che da tre parti o da quattro parti grosso modo ci sono state nel nostro Consiglio regionale negli anni passati: S.V.P. - D.C. - Sinistre e M.S.I., al di sopra di queste asprezze polemiche, che non hanno portato a grandi conclusioni certamente, oggi con un'esperienza soprattutto negativa, si dovrebbe capire che se l'art. 14 fosse stato rettamente applicato negli anni passati, molte cose sarebbero cambiate, molti

fatti negativi non sarebbero probabilmente accaduti. Per lo meno altri pretesti avrebbero dovuto tirar fuori gli elementi che avessero voluto accendere e turbare la situazione politica del Trentino-Alto Adige, non quello dello art. 14, non quello della più grossolana disapplicazione dello Statuto. E mi rammarico, — mi sono sempre rammaricato, lo abbiamo scritto anche ai rappresentanti del nostro Governo, il collega Scotoni ed io, ed anche il nostro gruppo, nel passato, — mi rammarico che il Governo non abbia mai voluto porre il nostro Consiglio regionale innanzi alla esigenza di questa applicazione dell'art 14. Allorchè veniva mandata a Roma una legge che disapplicava l'art. 14, il Governo doveva dire: non te la visto, perchè tu non applichi rettamente lo Statuto, perchè tu sei obbligato ad applicarlo. Questo doveva fare il Governo, e questa sarebbe stata una prova di forza notevole, anche proprio nei confronti dell'Austria, e il Governo avrebbe agito nell'ambito di precisi fini stabiliti nella nostra Costituzione, oltre che nello Statuto di autonomia. E quando parlo di Costituzione, signori della D.C., vi prego soltanto di leggervi quanto ha scritto e detto un illustre vostro rappresentante, il giudice costituzionale Mortati, a questo proposito. Questo si dovrebbe capire oggi più che mai, perchè se non incominciamo anche partitamente a sblocarla questa situazione, evidentemente noi presentiamo in blocco una situazione negativa senza la dimostrazione nè locale, nè nazionale, nè internazionale, che abbiamo l'intenzione, l'idea, l'aspirazione di modificarla. Secondo: la nostra mozione, come dicevo, significa un rapporto fra Consiglio e commissioni. Le commissioni rappresentano il Consiglio per le materie assegnate dal regolamento. Noi chiediamo alle nostre commissioni che si impegnino ad agire nell'ambito dello Statuto applicando lo Statuto, cioè l'art. 14. Si parla di legge-cornice.

Ben venga questa legge-cornice; esamineremo se varrà la pena disciplinare in toto, a priori, la questione dell'art. 14 attraverso una legge-cornice o meno, senza conoscere il contenuto di questa legge. Non è che mi dichiaro decisamente contrario su tutto; però mi par strano, in quanto la D.C. negli anni passati ha sostenuto la necessità di vedere caso per caso l'applicazione dell'art. 14 e non attraverso un criterio generale, e credo che questa sia la strada giusta. Cosa può dire una legge-cornice? Potrà dire che l'art. 14 va applicato come ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale, non di più, perchè varrà sempre il caso per caso, anche se presenterà notevoli difficoltà. Ma è evidente che varrà il caso per caso, come sosteneste voi, signori della D.C., anche nel passato, in quanto c'è una tal differenza tra situazione e situazione che, è logico, in ogni settore va vista una particolare applicazione di quella legge con l'art. 14. La promessa della Giunta di presentare una legge-cornice, non ci deve interessare; l'art. 14, comunque esiste dal 1948 e noi vogliamo, in attesa o non in attesa di questo disegno di legge-cornice, noi vogliamo che le nostre commissioni applichino un articolo che esiste da oltre dieci anni. Quindi comprendere questo e credo che il nostro Consiglio non può rifiutarsi di dare questa direttiva alle commissioni. Noi dobbiamo stare attenti a dare sì un'interpretazione giuridica a queste cose, ma soprattutto a darvi insieme un'interpretazione politica. Lo Statuto non va applicato da un punto di vista meramente giuridico; è il difetto ad esempio che imputo qualche volta al collega Benedikter, così preparato, così pronto ad intervenire su tante cose, ma è un difetto che gli attribuisco, quello di vedere quasi esclusivamente in senso giuridico le cose, quando si deve vederle anche e soprattutto politicamente. Quindi dare un'interpretazione politica a queste cose. Possiamo avere delle preoccupa-

zioni, ma non mancano gli strumenti per far correttamente applicare nell'esercizio pratico, l'art. 14. Qual'è la maggior obiezione di carattere politico che viene avanzata? La S.V.P. in Alto Adige con l'art. 14 farà questo e questo altro. A parte che lo può fare lo stesso, io dico che se è una legge delegata lo sapete molto bene che ci sono mille e mille possibilità per intervenire e anche ritirare la delega, qualora avvenisse una grossolana stortura di queste direttive, di queste leggi, ecc. Questi non sono argomenti seri. Preoccupazioni ce ne possono essere nel Trentino; ma quando delegheremo ad un comune certe facoltà, ma siamo proprio certi che in tutti i comuni del Trentino tutto verrà rettammente applicato? Ma scherziamo, siamo nella patria della perfezione? È evidente che ci saranno difficoltà, è evidente che ci saranno ingiustizie, ma questo avviene già, e per tante altre cose, con o senza l'art. 14. Non montiamo troppo questa storia, perchè non facciamo altro che per determinati interessi accendere fuochi, che possono essere veramente dei fuochi fatui, se si va a vedere poi la sostanza delle cose. Quindi interpretiamola politicamente badando ad essere preoccupati, ma non è in questo senso che dobbiamo preoccuparci: in primo luogo preoccupiamoci di attuare lo Statuto di autonomia, democraticamente e fedelmente; ed eventuali altre preoccupazioni di carattere politico ci devono stimolare a formulare ed attuare quella politica che finalmente porti questa Regione al di fuori delle secche della crisi, in cui da tanto tempo naviga. Quindi mi pare che tutte le obiezioni che si possono essere avanzate, possono cadere dinanzi alla opportunità, politica soprattutto, di prendere oggi questa posizione. Il Presidente Dalvit ha citato prima le trattative diplomatiche, ma noi dovremmo impiegare tutto questo mese ad assumere, non formalmente, ma coscientemente, tutta una serie di impegni-cardine per la fu-

tura politica regionale. Quanti pretesti avremmo tolto di mano e toglieremmo di mano anche al Governo austriaco che esagera in certe rivendicazioni, ma che ha anche ragione su tante cose, perchè su queste cose anche noi ci siamo espressi con molta durezza, forse più dello stesso ministro Kreisky. Quindi convinciamoci di questa opportunità politica, oltre che della necessità di applicare nè più nè meno che lo Statuto di autonomia.

PRESIDENTE: Circa l'ammissibilità della votazione per divisione della mozione, il regolamento non disciplina il caso. L'art. 115 parla « di discussione nella quale non può intervenire che un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare. Salvo il primo firmatario, gli altri non potranno superare i venti minuti. Non sono permessi altri interventi nemmeno a titolo di dichiarazione di voto ». Ora, la procedura della mozione segue quella delle leggi, evidentemente. L'emendamento l'abbiamo accolto finora solo quando è firmato dagli interessati, in quanto è una modificazione della mozione fatta dai presentatori; finora non sono stati, come prassi, accolti emendamenti. Però qui non si tratta di emendamenti, si tratta di votazione per divisione; la norma che regola la votazione per divisione la troviamo solo nell'art. 78 e nell'art. 84 del regolamento. In base all'art. 84 si può fare la votazione per divisione anche quando il disegno di legge è contenuto in un unico articolo, in un unico contesto. In questo caso però la divisione non deve pregiudicare il nesso logico del contesto. Dal punto di vista logico è sostenibile che il pensiero corra anche se viene omessa una parte della premessa. Vorrei ora osservare che anche gli emendamenti hanno la stessa procedura della mozione, perchè non possiamo introdurre una discussione generale aperta a tutti sull'emendamento, quando non la possiamo fare sulle mozioni. Il cons.

Nardin ha presentato ed illustrato l'emendamento; ora sull'emendamento può parlare uno per gruppo. La parola al cons. Brugger sulla questione di regolamento.

BRUGGER (S.V.P.): Bisher war es im Regionalrat Sitte, daß ein Abänderungsantrag zu einem Beschlußantrag nur genehmigt wird, wenn alle diejenigen, die den ursprünglichen Beschlußantrag unterfertigt haben, mit dieser Abänderung einverstanden sind. Ich bitte daher festzustellen, ob alle diejenigen, die den Beschlußantrag eingebracht haben, mit den Abänderungen einverstanden sind.

*(Sinora era usanza del Consiglio regionale che un emendamento ad una mozione viene approvato solamente, se i firmatari originali della mozione stessa si dichiarano d'accordo con l'emendamento. Pregherei pertanto di accertare se tutti i firmatari della mozione sono d'accordo con l'emendamento in parola.)*

CANESTRINI (P.C.I.): Hanno firmato anche la mozione!

PRESIDENTE: Un momento. I proponenti stessi hanno fatto loro l'emendamento. *(Interruzioni)*.

Guardate: per la mozione è sufficiente che siano tre, quindi cinque è superfluo.

NARDIN (P.C.I.): Permette, signor Presidente? Io chiedo che lei accerti se sono d'accordo.

PRESIDENTE: Sì, sì, va bene, io pensavo se non avevano detto nulla... Dunque ci sarebbero: Nardin, Canestrini, Raffaelli, Paris e Nicolodi. Cons. Paris e Nicolodi, siete d'accordo sull'emendamento?

PARIS (P.S.I.): Lo avremmo detto se no!

PRESIDENTE: Ecco, io penso che dovremmo almeno pensare che chi tace acconsente; quindi adesso abbiamo accertato anche questo. Andiamo un po' avanti su questa mozione, perchè a forza di questioni di procedure non...

La parola all'ass. Corsini sulla questione di regolamento.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Molto brevemente, signor Presidente. Io volevo far notare alla Presidenza che l'emendamento presentato non è un emendamento che viene a mutare o a correggere, a rettificare o a chiarire quello che è il pensiero della mozione stessa, ma è un emendamento che viene presentato per togliere uno di quei caratteri che avrebbero reso improponibile la mozione. Nel senso che da quello che è stato detto, ed è stato anche accertato attraverso la presentazione dell'emendamento, si è capito che una mozione che impegna le commissioni al compito di predisporre i necessari strumenti legislativi, non poteva essere presentata in quanto viene a non rispettare quello che è il diritto di iniziativa dei singoli organi per la presentazione di strumenti di legge. Ora qui mi pare che si crei una questione di regolamento, perchè, la mozione è come tale impresentabile e improponibile ed allora può essere modificata qui immediatamente con la presentazione di un emendamento che non è inteso a modificare o a chiarire il pensiero della mozione stessa, ma è inteso a togliere uno di quei requisiti che l'avrebbero resa impresentabile; perchè se è questo che si può fare, allora mi pare che non ci sarebbe mai nessuna mozione che possa essere impresentabile.

PRESIDENTE: No, no, guardi: su questa questione di regolamento, l'art. 116 dice: « Non sono ammesse le mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti » — pensiamo

che non sia la materia di questa mozione — « o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali ». Estranea alla competenza del Consiglio non è. Solo questo dice l'articolo: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza, viene data lettura della mozione al Consiglio, il quale decide senza discussione sull'ammissibilità ». Quindi abbiamo detto: ammissibile la mozione per quanto riguarda la materia e quindi il suo contenuto. In aula poteva essere sollevata quindi una questione di interpretazione, cioè se si potevano impegnare le commissioni a predisporre i necessari strumenti legislativi. Anche quel dubbio che era stato sollevato, è stato sanato dall'emendamento. Quindi questa questione di regolamento penso sia superata; vediamo di superare quell'altra.

Sull'emendamento può parlare il presentatore ed uno per gruppo.

La parola al cons. Canestrini sull'emendamento.

CANESTRINI (P.C.I.): Io sarò brevissimo, non solo per ragioni di regolamento, ma anche perchè il violento intervento che intendo fare sarà limitato ai minuti. Perchè violento intervento, signor Presidente? Perchè non solo io non posso essere d'accordo che il nostro emendamento venga interpretato nella chiave con la quale lo ha interpretato il signor Presidente della Giunta, ma perchè il mio disaccordo da questa impostazione è così radicale e così profondo che legittimerebbe espressioni di netto incontrastabile rifiuto. Signor Presidente e colleghi, mi pare che se noi accettassimo questa interpretazione potremmo andare tutti a casa, come consiglieri regionali, ma potremmo andare anche tutti a casa come consiglieri provinciali; torneremmo all'epoca del trattato di Westfalia, torneremmo all'epoca in cui ad un certo punto nei secoli scorsi la inciviltà del

tempo, o quel tipo di civiltà che era adatta ai tempi, se meglio si vuol dire, giudicava e mandava il destino di popoli sulla base di trattative ad alto livello che venivano definite attraverso i protocolli delle cancellerie ed il grazioso incontro dei sovrani. Ma che dobbiamo tornare indietro trecento anni per sentire dire che « *curius regio eius religio* », o qualche cosa di questa natura, e cioè che il destino spirituale e politico di popoli deve essere visto sotto l'inquadramento di trattative internazionali? Le quali poi avrebbero il magico potere, e questo nel trattato di Westfalia non c'era, ma riguarda la nostra situazione particolare, di mettere in frigorifero disposizioni di legge valide dal punto di vista formale e costituzionale per il nostro intero paese. Guardate che la avance fatta dal Presidente della Giunta con discrezione, è molto grave sul terreno sostanziale, anche se non si voglia tener conto della battuta indubbiamente scherzosa (ma qualche volta il collega Molignoni « *castigat ridendo mores* »!) secondo la quale queste mozioni non contano niente perchè tanto il nostro destino è affidato in mano altrui! Ora, come consigliere regionale...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Questo lo aggiungi tu, però!

CANESTRINI (P.C.I.): Sì, questo è il mio commento; le virgolette si chiudevano prima. Vedete, come consigliere regionale, io non accetterei di essere venduto alle trattative, come un pacco postale ancora senza segnato l'indirizzo, che possono svolgersi fra galantuomini ad alto livello fin che volete, ma che riguardano il destino della mia regione, il destino della mia provincia, il destino di me stesso. Io ho la massima fiducia — ed il mio partito mi pare l'abbia detto da molti anni a tutti i venti — nelle trattative internazionali, negli accordi di

base o di vertice, nella possibilità che si sblocchino atmosfere di guerra fredda, affinché ci sia la possibilità di mettere sul tavolo tutto quello che onestamente ci si può dire per cercare di chiarire rapporti difficili; ma che, detto questo, si debba anche dire che basta appendere al destino di queste consultazioni il punto interrogativo del destino dei popoli, ebbene io dico che c'è una differenza, e notevole, che qui non siamo più allora sul piano della fiduciosa attesa delle trattative ad alto o a medio livello, siamo di fronte ad una concezione della democrazia, che noi non possiamo in alcun modo accettare. Quando poi, invece che quale consigliere regionale, dovessi ricordarmi anche di essere consigliere provinciale, le cose andrebbero molto ma molto peggio, perchè se io posso ammettere, per amore di polemica, che il destino dell'art. 14 sotto il profilo degli interessi dell'Alto Adige-Sudtirolo, sia legato a trattative internazionali, io non so veramente cosa pensare di questa cosa, quando io penso che della Regione fa parte anche la mia provincia; perchè l'art. 14 dello Statuto regionale non dice che esso concerne soltanto l'Alto Adige, o Südtirol che dir si voglia, dice che si tratta di una norma di legge per la quale la Regione esercita normalmente le funzioni attraverso la delega alle province, ai comuni ed agli enti locali, quindi anche della provincia di Trento. Cosa diavolo c'entrano le trattative internazionali per la provincia di Trento, per la democrazia e l'autonomia nella provincia di Trento, io veramente non lo capisco. Quindi, quando il Presidente della Giunta qui dice: stiamo attenti a non prendere delle posizioni troppo nostre o troppo avventate, nel momento in cui si stanno svolgendo delle trattative internazionali sull'art. 14, io non posso che respingere per le ragioni che ho detto, come consigliere regionale, questa impostazione; ma come consigliere provinciale questa letteralmente mi inorridisce senza bisogno di ado-

perare termini ulteriori. Io penso a quelle masse di persone di tutti i partiti che nel 1945-46 affollavano le piazze del Trentino e chiedevano la democrazia diretta e chiedevano l'autonomia e chiedevano l'auto-governo e chiedevano la democrazia dal basso: chiedevano cioè un sistema democratico ed autonomista in senso socialmente progressivo. Ora che queste masse sono riuscite a far inserire nello Statuto d'autonomia l'art. 14 per una strumentazione dal basso dell'autonomia nel Trentino, non solo dopo 13 anni si vedono costretti a sentire che l'avverbio « normalmente » si deve interpretare come « eccezionalmente », ma che addirittura la mancata attuazione di questo articolo nel Trentino, nella provincia di Trento, possa dipendere dalle trattative internazionali, a Klagenfurt o a Zurigo, è una cosa che fa a pugno, prima ancora che con la democrazia stessa, con il buon senso. Ecco perchè, signori della Giunta, su questa questione voi avete fatto bene a porre delle preclusioni di carattere formale perchè la vostra comprovata ed evidente non volontà di realizzazione dell'art. 14 doveva pur trovare una preclusione o un principio di preclusione di carattere formale, visto che qui, come diceva prima il collega Raffaelli, si sciupano le eccezioni di carattere formale che una volta erano le eccezioni dell'opposizione, e che adesso diventano le posizioni del governo. E la riunione dei capigruppo di un'ora fa ci ha dato prova che questo si ripete in vari settori delle iniziative politiche, legislative, autonomistiche del Consiglio.

PRESIDENTE: C'è stata in mano dei capigruppo, prima!

CANESTRINI (P.C.I.): Beh! Insomma dei presentatori della mozione, dove ci son state riferite le obiezioni della maggioranza, non le opposizioni della minoranza.

PRESIDENTE: È un'altra questione!

CANESTRINI (P.C.I.): È un'altra questione, ma per me molto sintomatica. E questo mi fa piacere in un certo senso, perchè una volta nel quadro tradizionale le opposizioni derelitte e battute dovevano appigliarsi alla lettera degli statuti e dei regolamenti, per riuscire a far prevalere il raziocinio del singolo sulla volontà del numero. Ora invece che sia la maggioranza che debba costantemente o quasi costantemente rifugiarsi in interpretazioni più o meno cavillose di carattere formale, significa che ad un certo punto le questioni sostanziali portate dalle opposizioni all'attenzione del Consiglio sono di tale natura da preoccupare la maggioranza che tenta di svicolare per altre vie e per altri sentieri. Ecco perchè quindi avevo detto che avrei fatto un intervento ben preciso ed avevo adoperato anche un antipatico aggettivo, perchè, nella duplice veste di consigliere regionale e di consigliere provinciale, non ritengo per nulla affatto fondate le richieste e le delucidazioni qui proposte dal signor Presidente della Giunta, perchè ritengo che avvanzarle in questa forma, sia un'ennesima prova di quella scarsa volontà autonomistica che ha animato nel passato e che anima anche oggi l'organo di governo, per la quale l'ombra dell'art. 14 è l'ombra del peccato di gioventù, delle promesse non mantenute.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Allora passiamo alla votazione per divisione. Se lo desiderate, facciamo pure una questione di regolamento, a favore e contro.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, nelle passate legislature abbiamo convenuto che tutta questa materia non è regolamentata sufficientemente; è sempre stato assunto l'im-

pegno di regolamentarla. Ma è come l'art. 14 dello Statuto: passano gli anni, addirittura le legislature, ma queste questioni di procedura non vengono mai sistemate. Comunque esiste una prassi e ci sono i verbali che fanno testo, oltre che la nostra memoria. La prassi è che se una mozione viene presentata, gli emendamenti alla stessa possono venire presentati soltanto a condizione che i presentatori siano d'accordo. Ma perchè si dice questo, signor Presidente?

PRESIDENTE: D'accordo nella proposta.

NARDIN (P.C.I.): D'accordo nella proposta. Ma perchè si insiste, si esige l'accordo dei proponenti? Per salvaguardare formalmente e nella sostanza il testo proposto. . .

PRESIDENTE: Come proposta è un'altra cosa quella!!

NARDIN (P.C.I.): Quindi il Consiglio ha già deciso, attraverso più votazioni e più decisioni, sempre sulla via di questa prassi, che va salvaguardato il diritto dei proponenti una determinata mozione, il diritto a presentare un determinato tema, a difenderlo nella sua integrità, nel suo spirito e che, se modifiche vanno proposte, queste saranno ammesse formalmente soltanto se c'è questo accordo. Ma questo ragionamento che cosa implica allora, signor Presidente? Che va anche difeso il diritto dei proponenti una mozione, anche nel caso di richiesta di votazione separata. Perchè altrimenti da una parte si cuce in una maniera e dall'altra parte si scuce. No, non è la tela di Penelope questa. Qui ci deve essere una prassi che in toto salvaguarda questo diritto dei presentatori. Nel caso degli emendamenti siamo d'accordo; ma dobbiamo essere anche d'accordo nel caso di richiesta di votazione separata.

E mi pare che esista qualche precedente, signor Presidente, anche proprio nel nostro Consiglio regionale quando fummo a Bolzano, dove venne deciso che non si poteva votare separatamente il testo di un determinato. . .

BRUGGER (S.V.P.): No!

NARDIN (P.C.I.): Brugger, quando si dice « no » bisogna esser documentati e saper obiettare con dati di fatto; non basta dire « no » o « si », tanto per polemizzare. Quindi ti prego di essere coerente a certe posizioni che abbiamo assunto nelle tante battaglie che abbiamo condotto nel corso di questi anni. Ma anche se non esistessero precedenti, il senso di questa prassi dice che obbliga il Consiglio a mantenere integro il diritto dei proponenti la mozione per quanto riguarda eventuali modificazioni che potessero nascere attraverso votazioni del Consiglio. Quindi il testo proposto va mantenuto così e soltanto dai proponenti o da qualcuno d'accordo con i proponenti si possono proporre modificazioni. Per questa ragione, signor Presidente, dopo quanto ho detto, non sono d'accordo per la votazione per divisione.

PRESIDENTE: Il cons. Nardin ha parlato contro la possibilità della votazione per divisione, anche se le due materie sono diverse; però riconosco che un fondamento di giustificazione c'è in quanto si potrebbe arrivare effettivamente ad avere lo stesso risultato dell'emendamento con il fatto di chiedere una votazione per divisione. Cerchiamo di vedere se c'è un precedente di questo genere come prassi, perchè il nostro regolamento non dice nulla. Sospendiamo la seduta per cinque minuti.

(ore 12,05)

Ore 12,30.

**PRESIDENTE:** La seduta riprende. Quando la S.V.P. ha presentato una mozione per l'impugnativa di alcune norme di attuazione, su quella mozione, che impegnava il Consiglio regionale a votare l'impugnativa di alcuni articoli e commi delle norme di attuazione in materia di edilizia popolare, è stata ammessa la votazione per divisione; cioè il Consiglio regionale ha accolto la proposta di votare quella mozione per divisione, in quanto il Consiglio regionale riteneva di poter impugnare alcune norme ed alcune altre no. Questo è l'unico caso che abbiamo di votazione per parti separate di una mozione. I presentatori di quell'impugnativa si erano opposti, ma il Consiglio è stato di diverso avviso. Per quanto riguarda quindi i precedenti, i precedenti ci portano a ritenere che si possa chiedere la votazione per divisione di una mozione. Difatti i presentatori allora si sono trovati di fronte ad una mozione, su parte della quale c'è stato il consenso del Consiglio, su altra parte non c'è stato il consenso del Consiglio. Se io metto in votazione la frase: « Impegna le commissioni al completo di predisporre i necessari strumenti legislativi per una effettiva applicazione dell'art. 14 ».

**CANESTRINI (P.C.I.):** « Al compito », c'è un errore di stampa!

**PRESIDENTE:** Sì sì, è evidente, io leggo « al compito ». Poi c'è l'emendamento: « impegna le commissioni legislative permanenti del Consiglio, nell'esame dei disegni di legge assegnati alla loro competenza, ad applicare l'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia »; qui può essere fatta una votazione a sè stante perchè il discorso potrebbe finire qui. In definitiva la mozione avrebbe un significato, il discorso si regge. Quindi io metto in vota-

zione. Adesso la proposta di un nuovo regolamento che tenga conto di tutte queste discussioni c'è, è già stata elaborata ancora nella passata legislatura. Se la commissione del regolamento vorrà esaminarla sarà una cosa utile per tutti. Allora metto in votazione la prima parte della mozione che va fino « all'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 20 voti contrari e 19 favorevoli. Perciò la mozione decade. Il primo comma non ha ottenuto la maggioranza dei voti, evidentemente non possiamo mettere in votazione il secondo.

Ora abbiamo all'ordine del giorno suppletivo il voto presentato dai cons. reg. Raffaelli, Vinante, Paris, concernente l'espropriazione della Società elettrica « Ponale » e il voto presentato dai cons. reg. Benedetti, Canestrini, Tanas, concernente la proposta di legge sull'espropriazione della Società elettrica « Ponale ». Per quanto riguarda questi voti i proponenti, da me convocati, hanno chiesto di riaborare i due voti per farne uno unico, se possibile, per poterlo mettere in votazione unitariamente. Quindi io prego il Consiglio di sospendere la votazione di questo punto 9) dell'ordine del giorno.

**NARDIN (P.C.I.):** Vorrei dire qualcosa su quanto è stato votato, non fare giudizi sul voto, ma sulla conseguenza importante per il Consiglio, se permette. . .

**PRESIDENTE:** Non si può sul voto!

**NARDIN (P.C.I.):** No, non sul voto, sulla questione. Voglio richiamare che per sei mesi le commissioni non potranno applicare l'art. 14.

**CONSIGLIERI:** No!

**PRESIDENTE:** No, non si può fare que-

sto giudizio.

Passiamo ai punti 10 e 11 dell'Ordine del giorno:

- 10) **Disegno di legge n. 4:** « Copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nelle province di Trento e Bolzano » (rinviato dal Governo in data 9 novembre 1960);
- 11) a) **Disegno di legge n. 16:** « Copertura dei posti di ruolo nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della Regione » (proposto dalla Giunta regionale);
- b) **Disegno di legge n. 17:** « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » (proposto dalla Giunta regionale);
- c) **Disegno di legge:** « Copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche nella provincia di Bolzano » (proposto dalla Commissione);
- d) **Disegno di legge:** « Copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche nella provincia di Trento » (proposto dalla Commissione).

Sul punto 10 « Copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nelle province di Trento e Bolzano », abbiamo 5 disegni di legge, perchè vi è il disegno di legge rinviato dal Governo e precedentemente approvato dal Consiglio regionale. Su questo disegno di legge rinviato dal Governo e andato in Commissione, la Giunta ha proposto due disegni di legge, dei quali uno riguarda alcune norme ed un altro che riguarda una norma transitoria. Su questa proposta della Giunta regionale, la Commissione ha fatto due disegni di legge propri, divisi per territorio, invece che per materia; cioè

un disegno di legge per la copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche della provincia di Bolzano, e uno per quelle della provincia di Trento.

Quindi per quanto riguarda la procedura certamente non ci sono di aiuto i cinque disegni di legge che abbiamo davanti; comunque penso, in base anche al regolamento e alla prassi nostra, che dovremmo andare a discutere innanzi tutto le proposte della commissione. Sono disegni di legge diversi. Uno divide la materia, cioè mette in norma transitoria quello che era il rilievo governativo, l'altro invece divide il territorio. Quando la commissione elabora un testo proprio, la discussione avviene sul testo della commissione. Vediamo se il nostro povero regolamento ci aiuta a districarci in questa selva di questioni. « Qualora la commissione non presenti un testo proprio, la discussione ha luogo sul testo del proponente, che è la Giunta, corredato da varianti eventualmente formulate in commissione. La commissione ha facoltà di formulare in linea di rielaborazione di più disegni di legge, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente ». Quindi qui c'è il testo della commissione che viene esaminato insieme al testo del proponente che è il testo della Giunta: terzo comma dell'art. 38.

Io pregherei il Consiglio di fare una discussione generale su tutti e quattro i disegni di legge come tesi generale, perchè riguardano un'unica materia; poi, alla fine della discussione generale, con un voto si deciderà sul passaggio agli articoli. Se si respinge il passaggio agli articoli nel testo della commissione, allora prenderemo in esame il testo della Giunta; se invece il Consiglio vota il passaggio degli articoli al testo della commissione, cadono i testi della Giunta. Adesso però si possono svolgere argomentazioni di valutazione su tutti e quattro i testi dei disegni di legge.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Qui evidentemente ormai la situazione è tale, per cui la procedura detta dal Presidente può essere seguita. Però mi permetto di esprimere un'opinione in ordine all'interpretazione dell'art. 38 del regolamento. Quando il terzo comma recita: « le commissioni hanno la facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio », dice una cosa che va interpretata così per quello che dice; però continua: « da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente ». Ora non voglio fare osservazioni: però qui, unitamente al testo del proponente, non vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio nè disegni di legge originali, nè quello rielaborato dalla commissione; si dà luogo a diversi punti dell'ordine del giorno. Se posso raffigurare la cosa io vedrei una relazione fatta per colonne nelle quali ci sia il testo del proponente, i vari testi della commissione, perchè allora risulterebbe che la commissione non ha legiferato in ordine alla copertura dei posti di sanitario condotto ecc. nelle province di Trento e Bolzano, ma ha legiferato, ha fatto una legge per la provincia di Trento e una per la provincia di Bolzano, il che è sostanzialmente diverso, a parte la diversità intrinseca delle due leggi. Quindi la rielaborazione del testo, secondo me, dovrebbe avvenire rispettando comunque il contenuto, e ad ogni modo non in forma tale da giustificare diversi disegni di legge, ma la possibilità di una comparazione evidente per una discussione simultanea. Do atto al Presidente che nella procedura sarà seguita questa formula, ma penserei che sia più utile anche per una certa maggiore possibilità di chiarezza nei lavori del Consiglio — che dalle commissioni possano uscire relazioni di maggioranza, relazioni di

minoranza, questo è un altro conto —, ma sui testi dove come qui si trova una maggioranza concorde uscisse una sola proposta, non quattro disegni di legge diversi, o quattro strumenti sui quali discutere. Ecco dove andava la mia osservazione; cioè un solo punto all'ordine del giorno, una sola relazione della commissione.

PRESIDENTE: Il punto all'Ordine del giorno è uno e la commissione ha una relazione nella quale spiega perchè ha fatto i due testi, quindi io ho dovuto mettere, in base al regolamento, anche il testo del proponente, ma non potevo metterli in colonna perchè sono diversi nel modo, ed allora ho messo i disegni di legge. Non potevamo mettere il testo della commissione incolonnato con il testo della Giunta, perchè sono modi diversi di trattare la materia. Comunque, vista la difficoltà, è sufficiente averli messi nello stesso punto all'ordine del giorno perchè, come ho detto prima, la discussione verterà e sui testi della commissione e sul testo del proponente, cioè della Giunta. Però se la commissione ha fatto un testo proprio anche in sede di rielaborazione del testo rinviato dal Governo, domani il Consiglio, finita la discussione su tutti e quattro i modi di interpretare la materia, deciderà con votazione.

Allora diamo la parola al relatore, Presidente della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, nelle sedute dei giorni 4 e 15 febbraio, 15 e 22 marzo 1961, ha preso in esame il disegno di legge n. 4, già approvato dal Consiglio regionale in data 4 ottobre 1960 e rinviato dal Governo il 9 novembre 1960.

Nel corso di detto esame la Commissione ha preso atto dell'intenzione della Giunta regionale di scindere il testo in due disegni di

legge, allo scopo di non rinunciare al requisito dell'iscrizione nell'albo professionale della Provincia, sul quale eventualmente si potrà pronunciare la Corte costituzionale, e nello stesso tempo di non ritardare l'indizione dei concorsi che da troppo tempo non vengono svolti con notevole danno degli interessati.

Tuttavia, presi in esame i disegni di legge n. 16 e n. 17, presentati dalla Giunta regionale per gli scopi sopra descritti, la Commissione, a maggioranza, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti, ha deciso di presentare due testi propri, il primo dei quali regola l'indizione dei concorsi in provincia di Trento e il secondo in provincia di Bolzano.

Il primo disegno di legge non richiede il requisito dell'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Trento; l'esclusione di esso venne decisa su richiesta degli interessati i quali, a mezzo dei rispettivi Ordini, hanno dichiarato di rinunciarvi per non pregiudicare una sollecita approvazione della legge. Esso tuttavia aumenta da 35 a 45 gli anni di età, che costituiscono il limite massimo per la partecipazione al concorso. L'aumento venne disposto per rendere possibile l'inquadramento in ruolo di vari sanitari, che altrimenti resterebbero danneggiati a causa del ritardo con il quale i concorsi vengono indetti (si pensi che in provincia di Trento non si svolgono concorsi dal 1955).

Altra innovazione suggerita dalla Commissione riguarda il numero delle condotte messe a bando: per ovviare al fatto che la partecipazione al concorso di titolari di altre condotte, partecipazione che è prevista dalle norme generali e che la Commissione non ha ritenuto opportuno escludere, potrebbe ridurre il numero delle condotte messe a concorso a danno dei concorrenti non di ruolo a cui favore principalmente la legge viene elaborata, si è deciso di aggiungere all'elenco delle sedi indicate nel bando le sedi eventualmente lasciate vacanti dai

vincitori del concorso stesso. In tal modo, dopo la conclusione del concorso e l'assegnazione delle condotte messe a bando, gli organi competenti potranno assegnare altre condotte, onde non danneggiare i concorrenti non di ruolo che fossero risultati idonei nel concorso.

Il secondo disegno di legge, riguardante la provincia di Bolzano, richiede il requisito della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, da accertare per mezzo di un esame scritto e orale. L'introduzione dell'esame scritto costituisce l'unica modifica all'analogo articolo previsto dal disegno di legge n. 4. Esso prevede inoltre il contestato requisito dell'iscrizione all'albo della provincia, nonchè le stesse norme contenute nel disegno di legge previsto per la provincia di Trento.

In merito a questo disegno di legge, conviene osservare che in provincia di Bolzano non si svolgono concorsi da circa 20 anni, ma, a seguito della legge regionale 9 settembre 1960, n. 16, si sta inquadrando in ruolo senza concorso circa l'80% dei sanitari condotti interini.

La Commissione propone quindi al Consiglio regionale di soprassedere all'esame del disegno di legge n. 4 e di approvare i due testi da essa proposti in sostituzione dei disegni di legge n. 16 e n. 17.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Molignoni per la lettura della relazione della Giunta.

**MOLIGNONI** (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il disegno di legge regionale n. 166, risultante dallo stralcio del disegno di legge n. 115 e comprendente alcune disposizioni di carattere eccezionale per la indizione del primo concorso per i posti di sanitario condotto, vacanti nelle due province di Trento e di Bolzano, non ha ottenuto il pre-

scritto visto da parte del Governo, avendo quest'ultimo ribadito i motivi che già avevano provocato il rinvio del primo provvedimento e precisamente la incostituzionalità della limitazione dell'ammissione ai concorsi ai soli iscritti agli albi professionali delle rispettive province.

Poichè l'eventuale attesa decisione della Corte costituzionale sul punto controverso viene a ritardare ulteriormente l'indizione dei concorsi e comporta di conseguenza un aggravamento della situazione già tanto anormale da richiedere provvedimenti eccezionali, appare opportuno scindere il disegno di legge rinviato dal Governo in due distinti provvedimenti: il primo si riferisce alla obbligatorietà della conoscenza delle due lingue da parte dei sanitari che dovranno esercitare la professione nelle condotte della provincia di Bolzano e la esenzione per i partecipanti ai concorsi del limite massimo di età; il secondo alla limitazione dell'ammissione al concorso ai soli iscritti agli Albi professionali delle rispettive provincie di Trento e di Bolzano.

Su questa disposizione, che viene a costituire, come s'è detto, un distinto provvedimento composto da un articolo unico, potrà essere evidentemente provocata la decisione della Corte costituzionale, senza che ne venga ostacolata, nelle more del giudizio, l'indizione dei concorsi.

In tal modo si viene a ripetere quanto già si è fatto per il disegno n. 115, la cui prima parte è divenuta operante come legge regionale 9 settembre 1960, n. 16.

**PRESIDENTE:** Adesso apriamo la discussione su tutti e quattro i disegni di legge, tanto la materia è sempre quella, e prego il Consiglio di decidere appunto dove fare l'esame, magari un ordine del giorno o qualche cosa se è pos-

sibile. Nessuno chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Almeno per un chiarimento di carattere preliminare. In commissione l'assessore aveva assicurato, e non ho motivo certo di dubitare della assicurazione data, che lo stesso ordine dei veterinari della provincia di Trento, aveva pregato di non insistere sulla norma di favore della iscrizione all'Albo professionale della provincia per non incorrere nel veto, nella questione di costituzionalità e quindi in un motivo di ulteriore rinvio. Questo è stato il motivo o uno dei motivi per cui la commissione poi ha suggerito lo sdoppiamento delle disposizioni legislative; senonchè i veterinari interini della provincia di Trento hanno mandato un pro-memoria, penso, prima che a noi ancora al signor assessore, nel quale fanno presente la posizione di una certa difficoltà in cui si vengono a trovare. Essi dicono: molti di noi hanno partecipato a concorsi fuori provincia, non siamo mai riusciti a vincerne uno. La deduzione potrebbe anche essere quella che i veterinari della provincia di Trento, almeno quelli interini che hanno partecipato a concorsi fuori provincia, non abbiano i numeri per vincere concorsi; però sarebbe un giudizio sommario, troppo grave, che penso non possa essere dato. Penso che abbia un certo fondamento la loro affermazione che nelle altre provincie o in un modo o nell'altro si è sempre trovato il sistema di favorire i veterinari locali, mentre viceversa con concorsi aperti a tutti qui nella nostra provincia, capita un nuvolo di veterinari da fuori che pregiudicano la vincita dei concorsi qui da noi. Fanno inoltre presente — mi pare che sia una cosa che risponda assolutamente a verità — la particolare difficoltà che i veterinari hanno rispetto ad altri professionisti dal momento che non ab-

biano una condotta. I medici che perdono una condotta o che non conquistano una condotta, hanno gli ospedali, hanno la possibilità di esercitare la libera professione, hanno la possibilità di fare delle specializzazioni e in qualche modo trovano una via per sistemarsi. Il veterinario è costretto alla condotta, non ha altre risorse, salvo i casi rarissimi degli addetti ai centri di fecondazione o ad altri sodalizi o istituti di carattere zootecnico. Allora chiedono praticamente, in contrasto oggettivamente col loro ordine, che si faccia luogo proprio a questa condizione: di ammettere al concorso solo gli iscritti all'albo della provincia. Mi pare che una cosa da accertare in via preliminare, è da dove e perchè nasca questo contrasto fra l'Ordine e gli iscritti all'Ordine, perchè può darsi che ci sia una spiegazione chiara e plausibile; ma dal come stanno le cose agli atti che noi abbiamo in mano — e gli atti sono da una parte le affermazioni dell'assessore, dall'altra il documento che ci è stato mandato —, dovremmo dedurre che l'Ordine non rappresenta i suoi iscritti, o che gli iscritti all'Ordine, almeno gli interessati a questa legge, non riconoscono la rappresentanza ai dirigenti dell'Ordine, perchè si sono espressi l'uno e l'altro in maniera diversa.

Dunque vorrei sapere dall'assessore se c'è una spiegazione a questo contrasto di prese di posizione ed in secondo luogo sapere ancora dall'assessore o dalla Giunta se, nell'ipotesi che sia ritenuta valida e fondata la richiesta degli interini, non sia il caso di arrischiare, perchè chi ci va di mezzo sono gli interini, non è l'Ordine. Probabilmente il direttivo dell'Ordine dei veterinari è formato in grande maggioranza da veterinari sistemati, saranno i più anziani, saranno i più notabili e quindi non devono pensare a se stessi, perchè sono già a posto. Se esiste veramente questo contrasto mi parrebbe di poter ritenere indebito o

eccessivo lo zelo di costoro che dicono: no, non affrontate una norma che potrebbe essere tacciata di incostituzionalità perchè altrimenti fate perdere tempo agli interini, quando gli interini preferiscono questo rischio pur di avere una garanzia maggiore. Fra il resto le motivazioni che portano sono anche quelle che la Giunta ci ha fatto presenti: sono cinque anni che non si svolgono concorsi, quindi sono cinque anni che hanno sistemazioni provvisorie; si tratta di gente di media età che avrebbe ormai il sacrosanto diritto di trovare una sistemazione definitiva. Penso che prima di affrontare i cinque disegni di legge, alcuni chiarimenti in materia potrebbero essere utili.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io prendo la parola, non tanto per illustrare nel loro complesso i due progetti di legge che la Giunta presenta in questo momento al varo del Consiglio, ma proprio per rispondere al collega Raffaelli su quei temi che lui ha proposto con il suo intervento in questo momento. Io vorrei dare un attento esame al pro-memoria dei veterinari interini che è stato presentato in questi giorni e sul quale io ho avuto notevoli scambi di idee con gli interessati stessi, oltre che naturalmente con l'Ordine. Perchè mi pare che lo spirito delle richieste contenute in questo pro-memoria non sia esattamente quello che ha creato il dubbio nel collega Raffaelli, per il quale poi chiede la spiegazione da parte dell'Assessorato. Leggiamolo brevemente, non è del resto molto lungo, e ci faremo subito un'idea di quale è la preoccupazione degli interini e del come non abbia niente assolutamente a che fare con la questione del vincolo dell'iscrizione all'albo delle province di Trento e di Bolzano. Dice:

« I veterinari interini della provincia di Trento, riuniti in assemblea generale, chiedono che analogamente a quanto è stato fatto per i loro colleghi della provincia di Bolzano, appartenente pure alla Regione Trentino - Alto Adige, i quali per sanatoria e bilinguità sono stati definitivamente sistemati o si stanno sistemando senza pericolo di concorrenza da fuori provincia, anche per essi venga trovata una formula di sistemazione definitiva alla loro provvisoria sistemazione di interini ». Cosa chiedono dunque con questo primo comma? Vorrebbero una sanatoria. È quello che hanno chiesto i condotti, è quello che chiederebbero le ostetriche, è quello che in sostanza vorrebbero tutti, perchè anche se scendiamo da questo campo ad altro campo, vedi il campo della scuola, l'hanno richiesto i maestri, i direttori didattici, gli ispettori, i professori. Tutti tenderebbero a risolvere il loro problema personale attraverso una sanatoria, che è la forma più comoda ed anche la più spiccia, quella che non impone sacrifici di nessuna specie, nè dal punto di vista finanziario, nè dal punto di vista di una eventuale preparazione di un esame ecc. Dal punto di vista umano è rispettabilissima questa richiesta, perchè l'uomo è un po' egoista, guarda al proprio caso personale e lo vorrebbe risolto nel modo più spiccio e meno pesante da tutti i punti di vista. Ma quello che noi sappiamo è che il Governo non approverebbe più assolutamente alcun genere di sanatoria. La sanatoria, che è stata approvata per la provincia di Bolzano, che ormai è già operante e il cui inquadramento è avvenuto per 170 persone circa, fra medici, veterinari ed ostetriche, aveva una sua ragione logica nel fatto che da oltre venti anni non si tenevano concorsi. È stato solo in vista di questa enorme carenza nel tempo della mancanza di concorsi che il Governo ad un certo momento ha approvato la sanatoria ed ha detto: va bene, risolviamo

questo problema nelle sue linee generali e cerchiamo di metterci una pietra sopra, per poi tornare però alla normalità. Contatti recentissimi con il Governo a proposito di queste categorie e di altre escludono assolutamente la possibilità di ripetere questo tentativo su altra scala o comunque indirizzato verso altri. Quindi se lo devono togliere dalla testa, perchè poi non si ripete più quella condizione che a Bolzano è stata la determinante, cioè i vent'anni di carenza dei concorsi. Qui si tratta semmai di due-tre-quattro-cinque anni al massimo e si spera di poter tornare alla normalità proprio con il varo di questi due progetti legge; si dovrebbe tornare alla completa normalità, cioè l'indizione di concorsi annuali. Continua il pro memoria: « da oltre cinque anni non si sono banditi concorsi », e si tratta di cinque e non di vent'anni, il termine di tempo è di gran lunga inferiore e non giustifica la sanatoria. « In questo frattempo essi hanno sempre concorso in altre province, senza però che qualcuno potesse arrivare ad una sistemazione completa perchè sembra in uso in altri luoghi pensare prima a sistemare i propri concorrenti »; io non mi pronuncio su questa considerazione, non mi pare sia il caso di entrare nel merito in questa sede; hanno concorso e non sono riusciti; ci saranno state delle ragioni, io non le voglio indagare. « Tutte le condotte libere in provincia di Trento sono ora occupate da interini trentini con piena soddisfazione delle amministrazioni comunali e consorziali » — io non ne dubito e non ho, del resto, ragione per dire che le cose stanno diversamente —, « Per questo attualmente non esistono disoccupati nella nostra provincia ». Continua: « Finalmente tutti gli interini hanno una anzianità media di laurea di dieci anni e sono ammogliati con figli » —, anche questa è una realtà dai dati che ci risultano —. « A differenza dei medici per i quali vincere una condotta ha una

importanza relativa, potendo essi orientarsi verso specializzazione, organizzazione ospedaliera o mutua, i veterinari, non vincendo la condotta si troverebbero disoccupati, non sottoccupati, non presentandosi fuori della condotta alcuna soluzione di impiego », ed anche questa è una verità. « Per questi motivi, bandendo in un unico concorso nazionale, le condotte coperte dagli attuali interini » — ed è qui che loro hanno fatto una grande confusione, perchè un progetto di legge non è il bando di concorso. Uno è il progetto di legge e si sa benissimo quale è lo spirito e a che cosa tende, altro è il bando di concorso che seguirà al varo della legge, che è tutt'altra cosa e che non implica il bando di tutte le condotte, ecc. Dice ancora: « Il numero dei concorrenti delle altre province sarebbe così alto che le probabilità di sistemare gli interini trentini verrebbero grandemente diminuite », certo, lo capisco anch'io se il bando fosse generale. « Tale concorso dei candidati extra regionali verrebbe aumentato anche per l'elevato limite di età previsto dalla legge proposta », limite che, come sappiamo, abbiamo portato a 45 anni e che sarà introdotto come emendamento nel progetto legge. Allora concludono e che cosa dicono, collega Raffaelli? « Se ragioni amministrative regionali, provinciali o comunali, richiedono che la sistemazione delle condotte libere avvenga nel più breve tempo possibile e solo per concorso e che dopo ponderato esame non si possa arrivare ad una soluzione come quella adottata per i colleghi della provincia di Bolzano, fanno presente che, almeno in subordine ai punti esposti, le condotte vengano ammesse a concorsi non globalmente, bensì frazionate in due o tre ogni concorso, bandendo i concorsi stessi più volte in un anno e che gli stessi vengano espletati nella città di Trento perchè così verrebbe ulteriormente diminuita la partecipazione dei concorrenti fuori provincia ».

Questo è quello che chiedono gli interini; solo questa salvaguardia che dia loro la possibilità di concorrere al posto e possibilmente di vincere la sede nella quale operano già da ottodiecenni. Ma questo non ha niente a che fare con il progetto legge ed implica soltanto un realismo nell'applicazione della legge da parte degli uffici amministrativi, cioè dell'Assessorato, nei relativi bandi che seguiranno via via a provvedimento legislativo emanato. È evidente che l'Assessorato ha assicurato loro che terrà in considerazione questi problemi che erano presenti all'Assessorato anche prima che ce li facessero presenti loro, perchè sono i problemi che si ripetono con i medici condotti, che si ripetono con le ostetriche, che si ripetono costantemente. Quindi l'Assessorato li terrà presenti evidentemente nel bando dei concorsi e farà un bando progressivo, scaglionato nel tempo, garantendo così la partecipazione al concorso loro ed anche l'eventuale vincita del concorso. Quindi non è che ci sia un parere discorde tra gli interini e l'Ordine dei medici. Sulla questione della richiesta di iscrizione all'albo della provincia di Trento e di Bolzano, tutti sono concordi, medici, ostetriche, veterinari, che si tratta, a giudizio generale, di una richiesta che è incostituzionale, una richiesta nella quale incontreremo senz'altro il diniego del Governo e poi dovremo affrontare la Corte Costituzionale perdendo del tempo. Tutti sono d'accordo che la legge debba essere varata al più presto, per poter dar luogo ai concorsi, alla normalizzazione della situazione. In incontri recenti di questi giorni e con gli uni e con gli altri, ho avuto la sensazione precisa, che loro attendono ed auspicano che questi progetti legge possano trovare il placet del Consiglio, poi quello successivo del Governo e che si possa dar luogo senz'altro ed immediatamente, nei mesi a venire, alla normalizzazione attraverso il regolare bando dei concorsi.

Se non erro mi pare che non abbia altro da rispondere agli interrogativi di Raffaelli e mi riservo semmai di prendere la parola in seguito.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? La parola al Presidente della commissione, dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der zuständige Regionalassessor hat eigentlich nur zu einem Einwand des Abgeordneten Raffaelli Stellung nehmen wollen. Er hat aber dann trotzdem erklärt, alle interessierten Ärzte, Tierärzte und Hebammen auch in der Provinz Bozen seien mit dem Vorschlag des Regionalausschusses einverstanden und seien gegen den Vorschlag der Südtiroler Landesabgeordneten-Gruppe, weil sie alle von der Verfassungswidrigkeit überzeugt seien. Ich muß also lediglich feststellen, daß ich diese Behauptung eben als eine einseitige Behauptung zur Kenntnis nehme, denn Südtiroler Landtagsabgeordnete waren nicht eingeladen, um zusammen mit dem Regionalassessor diese Ärzte, die er aufgeklärt hat, auch mitaufzuklären oder um jedenfalls mit anzuhören, welches der Standpunkt dieser Ärzte war, die vom Regionalassessor aufgeklärt oder bearbeitet worden sind, so daß diese Behauptung des Regionalassessors uns in keiner Weise von unserem Standpunkt abbringen kann, der die Interessen der Ärzte, Tierärzte und Hebammen in der Provinz Bozen vertritt. Aber ich möchte eigentlich zu seiner Bemerkung Stellung nehmen, daß die Verfassungswidrigkeit dieser Bestimmung, nach der an den normalen Ausschreibungen, die künftig in der Provinz Bozen oder in der Region für Amtsärzte-, Tierärzte- und Hebammenstellen durchgeführt werden, nur solche Bewerber teilnehmen können, welche im Provinzialverzeichnis dieser sanitären Berufe ein-

getragen sind. Es sollte eigentlich nicht vorkommen, daß ein sich als autonomistisch erklärender Regionalassessor, Mitglied eines Regionalausschusses, der programmatisch sich für die Verteidigung der Autonomie erklärt, im Plenum des Regionalrates feierlich und offiziell erklärt: « Diese umstrittene Bestimmung ist verfassungswidrig ». Er weiß es also noch bevor der Verfassungsgerichtshof in dieser Frage ein Urteil gefällt hat. Wir wissen — und das ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz —, daß die Urteile immer nur für den Einzelfall gelten und soweit die neuen Fälle mit diesem bereits erledigten Fall identisch oder zumindest analog sind, ein früheres Urteil des Verfassungsgerichtshofes herangezogen werden kann. Ich weiß, der Regionalassessor Molignoni hat uns gebeten, wir sollten abwarten, bis ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes ergehe. Es ist dann am 17. März 1961 ein Regionalgesetz der Valdaosta hinsichtlich der Ordnung der Berufsausübung von seiten der Bergführer und Skilehrer erschienen. Die Vorschrift im Gesetz, nach der es zur Ausübung der Berufe der Bergführer, Träger und Skilehrer im Aostatal der Ermächtigung eines regionalen Organs bedarf und zu diesem Zwecke auch die Einführung eines Verzeichnisses der Bergführer und Skilehrer notwendig ist, wird nicht als verfassungswidrig erklärt und damit die Bedingung, daß nur diejenigen, welche in dieses Verzeichnis eingetragen sind, den Beruf ausüben können.

Der Verfassungsgerichtshof hat im selben Urteil jedoch auch erklärt, daß die Bedingung, die für die Eintragung in dieses Verzeichnis eine dreijährige Selbsthaftigkeit im Aostatal erforderlich mache, als verfassungswidrig anerkannt werden müsse. Jetzt möchte ich lediglich den Unterschied zwischen dem Gegenstand dieses Urteils und der Frage, die uns

hier befaßt, aufzeigen. Dort hat es sich um Bergführer und um Skilehrer gehandelt. Hier handelt es sich um Amtsärzte, Tierärzte und um Hebammen. Ich glaube, niemand wird bestreiten, daß man von einem Amtsarzt, also nicht von einem Freiberufler, neben einer ausreichenden Kenntnis der Landessprachen, und zwar in Wort und Schrift, auch die Kenntnis von Land und Leuten verlangen darf. Es ist dasselbe, was der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, daß es billig ist, von einem Bergführer zu verlangen, daß er die Gegend kennt. Ich glaube, auch von einem Amtsarzt muß man verlangen, daß er Land und Leute, Sitten und Bräuche kenne und daß er daher in der Provinz ansässig sein müsse. Ich muß annehmen, daß die Stellungnahme des Assessors McLignoni den Standpunkt des Regionalausschusses widerspiegelt, und zwar widersetzt sich der Regionalausschuß der Einsetzung dieser Bedingung, daß wer sich an Ausschreibungen für Amtsärzte-, Tierärzte- und Hebammenposten beteiligt, im Verzeichnis der Provinz eingetragen sein soll, wobei nicht mehr und nicht weniger verlangt wird als eben nur die Eintragung in dieses Verzeichnis. Warum wird sie verlangt? Sie wird verlangt, um eine Mindestgarantie zu erhalten, daß der Arzt, der als Amtsarzt, als Gemeindefunktionär berufen wird, nicht nur die beiden Landessprachen beherrsche, sondern mindestens auch eine gewisse Kenntnis von Land und Leuten, Sitten und Gebräuchen besitze. Diese Verzeichnisse sind durch ein Staatsgesetz geregelt, das im Jahre 1946, also nach dem Zusammenbruch des Faschismus, neu gefasst wurde. In diesem Staatsgesetz werden die Provinzverzeichnisse neu geregelt. Es heißt dort: « Für die Ausübung dieser sanitären Berufe ist die Eintragung in das entsprechende Verzeichnis notwendig, für die Eintragung ist es notwendig, Staatsbürger

zu sein, guten Leumund und — heißt es unter Buchstabe e) — die Ansässigkeit in der Provinz zu besitzen ». Diese Vorschrift haben also nicht wir eingeführt, sie ist von einem Staatsgesetz vorgeschrieben und es stellt sich nun die Frage, ob dieses Staatsgesetz verfassungswidrig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann unsere Vorschrift auch nicht verfassungswidrig sein. Wie für das Aostatal die Ermächtigung durch ein regionales Organ und die Eintragung in ein regionales Register nicht als verfassungswidrig erachtet wurden, ebenso kann die Bedingung der Eintragung in das Verzeichnis nicht als verfassungswidrig erklärt werden, es sei denn, daß der Verfassungsgerichtshof gleichzeitig — und es wird das Anliegen, nehme ich an, der Verteidigung der Region sein — die Verfassungswidrigkeit des Erfordernisses der Ansässigkeit im Staatsgesetz Nr. 233 vom 13. September 1946 erklärt. Deswegen bin ich der Ansicht, daß wir nicht nur die Gründe, die uns sachlich dazu bewegen, die Kenntnis der beiden Sprachen in Wort und Schrift und die Eintragung in das Register zu verlangen, im Interesse unserer Leute vertreten können, sondern daß auch rein verfassungsrechtlich die Frage hier eine offene ist. Entweder ist die Vorschrift im Staatsgesetz verfassungswidrig — und dann bringt das die Verfassungswidrigkeit unserer Bedingung mit sich — oder sie ist es nicht — dann kann unsere Bedingung der Vorschrift der Eintragung in das Provinzregister auch nicht verfassungswidrig sein —.

*(Il competente assessore regionale intendeva rispondere ad una sola obiezione del cons. Raffaelli. Egli tuttavia ha poi dichiarato che tutti i medici, veterinari e le ostetriche sarebbero d'accordo con la proposta della Giunta regionale anche in provincia di Bolzano. Essi sarebbero contrari alla proposta del*

gruppo consiliare sudtirolese, essendo tutti convinti della rispettiva incostituzionalità. Mi limito pertanto a constatare che tale affermazione è unilaterale e che come tale la concepisco, prendendone atto. Ciò perchè i consiglieri sudtirolesi non sono stati invitati ad illuminare unitamente all'assessore regionale questi sanitari, oppure di essere perlomeno presenti per sentire quale fosse stato il punto di vista dei sanitari illuminati o « lavorati » da parte dell'assessore regionale. L'anzidetta affermazione dell'assessore regionale non può pertanto in alcun modo scostarci dal nostro punto di vista, il quale sostiene gli interessi dei medici, dei veterinari e delle ostetriche della Provincia di Bolzano. Ma vorrei per la verità prendere posizione proprio a proposito della sua osservazione, secondo la quale sarebbe incostituzionale se d'ora in avanti ai normali concorsi in Provincia di Bolzano o in Regione potessero partecipare solo i medici condotti, i veterinari e le ostetriche iscritti all'albo provinciale di questi sanitari. Non dovrebbe invero succedere che un assessore regionale e quindi un membro della Giunta regionale, autodefinitosi di orientamento autonomistico, dichiari in forma programmatica di difendere l'autonomia per poi affermare solennemente ed ufficialmente in seduta plenaria del Consiglio regionale: « Questa norma contestata è incostituzionale ». Egli quindi lo sa prima ancora che la Corte costituzionale non abbia emesso in proposito il proprio verdetto. Sappiamo — ed è questo un principio giuridico generale —, che le sentenze hanno efficacia solo per il singolo caso e nella misura in cui dei casi nuovi possono essere identificati con il caso già trattato o essere considerati perlomeno di natura analoga. Ne consegue che una sentenza precedente della Corte costituzionale potrà essere fatta valere solamente quando si verifica uno degli anzidetti

casi. Lo so che l'assessore regionale Molignoni ci aveva pregato di attendere fino a quando non sia stata emanata una sentenza della Corte costituzionale. In data 17 marzo 1961 è stata poi emanata una legge regionale valdostana sull'ordinamento dell'esercizio professionale da parte di guide alpine e di maestri di sci. Orbene: di questa legge la norma, secondo la quale l'esercizio della professione di guida alpina, di portatore e di maestro di sci in Valdaosta è soggetta all'autorizzazione di un organo regionale rendendo quindi pure necessario a tal uopo la creazione di un apposito albo per guide alpine e maestri di sci, non è stata per nulla dichiarata incostituzionale e quindi neppure la condizione, la quale prevede che solo coloro possono esercitare l'anzidetta professione, i quali risultano essere iscritti nel citato albo professionale.

Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha peraltro pure dichiarato che la condizione della iscrizione all'albo esige la residenza triennale in Valdaosta contrasta con la Costituzione. Vorrei pertanto richiamare l'attenzione soltanto sulla distinzione tra l'oggetto di tale sentenza e la questione che qui ci riguarda più da vicino. Là si tratta di guide alpine e di maestri di sci. Qui invece, nel nostro caso specifico, si tratta di medici condotti, di veterinari e di ostetriche. Ritengo che nessuno vorrà contestare che da parte di un medico condotto e quindi non di un libero professionista si possa pretendere, oltre alla conoscenza sufficiente delle lingue della Provincia — conoscenza orale e scritta — anche quella della zona e delle sue genti. Si tratta infine della stessa cosa detta dalla Corte costituzionale, e cioè essere equo di pretendere da parte di una guida alpina la conoscenza della zona. Penso che anche da parte di un medico condotto si debba pretendere di conoscere zona e gente,

*usi e costumi e che per conseguenza debba risiedere in provincia. Devo presumere che la presa di posizione dell'assessore Molignoni rispecchi il punto di vista della Giunta regionale, nel senso che quest'ultima si opponga alla introduzione della condizione, secondo la quale chi intende partecipare a concorsi per medico condotto, veterinario ed ostetrica deve essere iscritto al rispettivo albo della Provincia. Ciò chiedendo non si chiede altro che la iscrizione in detto albo. E perchè lo si richiede? Lo si richiede per avere una garanzia minima al fine che il medico, chiamato a svolgere le funzioni di medico condotto, non solo abbia la conoscenza delle due lingue parlate in provincia, ma che conosca almeno in qualche modo pure zona e gente, nonchè usi e costumi del territorio in cui deve svolgere le proprie funzioni di sanitario. Tali albi sono disciplinati da una legge nazionale, modificata ex novo nel 1946 e quindi dopo la caduta del fascismo. Per mezzo di tale legge nazionale la tenuta degli albi professionali provinciali è stata ridisciplinata. Essa dice: « Per l'esercizio di queste professioni sanitarie è richiesta la iscrizione nel relativo albo; requisito per tale iscrizione è il possesso della cittadinanza, la illibatezza e — vedi lettera e) — la residenza nel territorio della Provincia ». Tale norma non è stata introdotta quindi da parte nostra, ma è prevista da una legge nazionale, di modo che si pone ora la domanda, se pure tale legge nazionale sia incostituzionale o meno. Ove ciò non fosse il caso, pure la nostra norma non potrebbe essere considerata incostituzionale. Così come per la Valdaosta l'autorizzazione da parte di un organo regionale e la iscrizione in un albo regionale non sono considerate incostituzionali, tanto meno potrà essere considerata in contrasto con la Costituzione la condizione della iscrizione in un albo provinciale,*

*a meno che la Corte costituzionale non dichiari nel contempo la incostituzionalità del requisito della residenza previsto dalla legge nazionale 13 settembre 1946 n. 233, nel qual caso, penso, si tratterà di difendere la Regione. Sono per questo del parere che non solo possiamo sostenere nell'interesse della nostra gente i motivi che obiettivamente ci inducono a chiedere la conoscenza delle due lingue in parola e per iscritto e la iscrizione in un albo professionale, ma pure il fatto che la questione anche dal punto di vista del diritto costituzionale rappresenta una questione aperta. O la norma nella legge nazionale è incostituzionale, il che comporterebbe pure la incostituzionalità dell'accennata nostra condizione, oppure essa incostituzionale non è, e allora anche la nostra condizione, riguardante la iscrizione in un albo professionale, non potrà essere considerata in contrasto con la Costituzione.)*

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Cercherò brevemente di rendere conto dell'orientamento della Giunta e dell'Assessorato, senza sperare lontanamente di riuscire a convincere il dr. Benedikter della bontà della nostra tesi e della non bontà della sua tesi, perchè il giorno in cui riuscissi a convincere il dr. Benedikter di questo, francamente crederei nel miracolo ed in quel caso dovrei cambiare orientamento ideologico e tutto il resto. Io rispondo innanzitutto alle accuse fattemi dal dr. Benedikter quando mi dice che ho risposto soltanto a Raffaelli. A chi dovevo rispondere se ha parlato soltanto Raffaelli? Ho risposto all'unico che aveva parlato, non posso divinare il suo pensiero e preventivamente rispondere a quello che lei non mi ave-

va ancora detto. Comunque adesso che ha parlato, risponderò anche a lei. Stia calmo, io non l'ho interrotta, l'ho ascoltata con pazienza anche se ha avuto delle punte abbastanza polemiche. Dice: l'assessore sí è interessato soltanto dei medici di Trento e non di quelli di Bolzano, non li ha convocati, la dichiarazione è unilaterale, ecc.

MAGNAGO (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Non ha detto questo! Allora hanno tradotto male!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Se hanno tradotto male la colpa non è mia, scusi, io sento quello che si traduce . . .

Ha sentito la traduzione in lingua italiana, lei dott. Magnago?

MAGNAGO (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Ha detto: non ha sentito i consiglieri provinciali di Bolzano.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): I consiglieri provinciali di Bolzano? È questo che ha detto? Vede che non ha capito neanche il dott. Magnago? Mettiamoci d'accordo, chi è che devo sentire che non ho sentito? Me lo ripeta per piacere.

MAGNAGO (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Sì, i delegati della Dieta sudtirolese, così è stato tradotto.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): I delegati della Dieta, chi sono? Perché cosa è la Dieta sudtirolese? Io non l'ho mai sentita nominare . . . (*ilarità*). È quella di Innsbruck o quella di Bolzano?

BENEDIKTER (S.V.P.): No, Südtirol non è a Innsbruck.

MAGNAGO (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Un Consiglio provinciale come quello di Bolzano.

NARDIN (P.C.I.): La S.V.P. di Pruner quale Dieta sudtirolese. È così chiaro! Noi siamo pubblico!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Tralascio questo argomento perchè non l'ho capito io, non l'ha capito il dott. Magnago, l'avranno capito spero i delegati della Dieta sudtirolese. Lei poi dice, ed è questo che io voglio sottolineare: Molignoni afferma che è anticostituzionale. Io non ho mai affermata l'anticostituzionalità; io ho detto che i medici, sia i sanitari condotti, sia i veterinari, sia le ostetriche, visto il rifiuto governativo, sono rimasti perplessi, ed hanno presupposto che sia veramente anticostituzionale e pertanto han detto « bisogna uscire da questo « impasse », bisogna superarlo, attraverso la formulazione di quel progetto con articolo unico ». Io non ho mai divinato le sentenze della Corte Costituzionale, non mi permetterei di farlo; mi inchino alle sentenze della Corte Costituzionale, non come fanno altri che le mettono in discussione o addirittura le respingono; io mi inchino, le accetto in pieno quando esse sono emanate; non le vado a divinare, perchè non sono in grado e non ho la preparazione giuridica sufficiente e necessaria per fare una cosa di questo genere. Quindi io non dico che è anticostituzionale, ma dico che sia i due rifiuti governativi, sia le sentenze della Corte Costituzionale, che anch'io adesso mi permetto di leggere come lei ha fatto e di appellarmi ad esse, mi creano un serio dubbio sulla eventuale anticostituzionalità di

questo principio. Questa, dott. Benedikter, non è una grave infrazione alla mia fede regionalista ed autonomista, assolutamente. Mi pare che sono legittimato . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): È stata una battuta di spirito, Molignoni!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Siccome battute di spirito dal dott. Benedikter ne sento poche, non l'ho capita . . .

NARDIN (P.C.I.): Battute molte!!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sì, battute tante. In ogni modo non dovrebbe dichiarare questo, lui, che crede di sapere meglio di quello che dirà la Corte Costituzionale. Io ripeto e rinnovo questa protesta: non ho mai detto questo. Ho i miei dubbi. In che cosa consistono questi dubbi? Il rifiuto governativo può essere un inizio di dubbio, non è certo il dubbio fondamentale quello, perchè abbiamo visto rifiuti e poi accoglimento di tesi che in un primo momento erano state respinte. Questo non sarebbe per me di grande peso. C'è piuttosto da vedere questa sentenza della Corte Costituzionale, numero 15, nel giudizio di legittimità costituzionale, art. 21 primo comma della legge 9 agosto 1954 n. 748, dove a pag. 18 e 19 si legge: « Ciò che si è detto a proposito dell'art. 3 della Costituzione si estende, ed a maggior ragione, anche all'art. 51. Certo, il legislatore ordinario non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni. Ma la norma in esame non ha inteso, come più volte si è notato, avvantaggiare un

gruppo di cittadini, bensì ha inteso adottare un sistema di scelta fondato sopra criteri attitudinali. Se fosse lecito fare un paragone tra situazioni tanto diverse, si potrebbe dire che il criterio di scelta adottato in questo caso è analogo a quello per l'arruolamento nella Marina militare, che si effettua su liste di giovani che vivono in determinate zone del territorio: anche in questo caso da un fatto (per esempio, la nascita di un luogo) si ricava l'indice di una migliore attitudine per un determinato ufficio o servizio.

Le stesse considerazioni valgono a dimostrare come la norma in esame non sia neppure in contrasto con l'art. 120 della Costituzione.

È fuori dubbio che questa norma sia una applicazione, nel quadro dell'unità dello Stato, del principio generale di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi dell'ammissione ai pubblici uffici, nell'art. 51: in quanto espressione di un principio, i divieti posti dall'art. 120 vincolano anche il legislatore statale. Ma mentre per il legislatore regionale, tali divieti sono assoluti ed inderogabili, lo stesso non è per il legislatore statale.

Il presupposto dell'art. 20 è che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale invece . . . »; e continua, è inutile che dilunghi. Mi pare che qui ci sia già un orientamento assai preciso.

Lei poi diceva che la Corte Costituzionale emana la sentenza ad hoc, cioè provvedimento per provvedimento, caso per caso. Io non voglio obiettare a questa sua osservazione, voglio dire soltanto che qui c'è già un orientamento che aumenta indiscutibilmente il dubbio che ci era già sorto con il rifiuto go-

vernativo. Ma se poi passo alla sentenza della Corte Costituzionale relativa alla questione aostana, sentenza che io ho al completo con tutti gli atti relativi alla questione della Val d'Aosta, allora veramente questo dubbio non dico che diventi certezza —, perchè per la certezza attendo sempre la sentenza della Corte Costituzionale in proposito sull'articolo unico che sarà inviato, quello cioè impugnato dal Governo —, ma comunque ha moltissime probabilità. E lasci che brevemente riassuma proprio i termini della Corte Costituzionale. Lei ha riassunti lei e, in sostanza, potrei anche esimermi dal farlo. « La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Aosta, 28 aprile, sulla legittimità costituzionale art. 1 e 3 del decreto legislativo, ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore alpino, di maestro di sci, nella circoscrizione della Valle di Aosta in riferimento all'art. 2 ». Lei diceva poc'anzi che le pare che sia un altro tema, un altro argomento quello dei medici. Io direi che questo poteva anche passare perchè il fatto che uno vada in Val d'Aosta a fare il maestro di sci o il portatore o la guida alpina, mi pare che abbia minore importanza che non la limitazione a questo proposito ai medici, cioè a gente che è iscritta all'Ordine e esercita una professione, ecc. Secondo me, questo caso non lo vedrei minimizzato, ma drammatizzato semmai in questo senso. La Corte Costituzionale dichiara, in riferimento agli art. 4 - 41 - 120 l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione della Valle d'Aosta, sull'ordinamento delle guide, dei portatori, ecc.; poi all'art. 4, nella parte in cui dispone per l'iscrizione nel ruolo regionale si effettua per il tramite delle società locali e dell'unione valdostana guide e maestri di sci, e poi ancora tutti gli altri commi e, in sostanza, respinge nel modo più assoluto tutte

le riserve che la legge regionale valdostana aveva creato attorno alla figura del maestro di sci, della guida, del portatore. Questi sono fatti, dott. Benedikter; non è che io sia convinto che la Corte Costituzionale respinga od accetti la nostra proposta. Può darsi che la cosa venga esaminata sotto un punto di vista particolare, può darsi anche che la Corte Costituzionale esprima un suo avviso diverso da quello espresso circa i maestri di sci, ecc. Io non pongo limiti alle facoltà della Corte Costituzionale e non voglio preventivamente divinare quello che sarà il suo responso. Entro nel nocciolo della questione, dove lei non mi troverà mai, dove non ci incontreremo. Lei fa una questione di principio, vero? Io sono d'accordo con lei nel fare la questione di principio, ma faccio la questione di principio sull'articolo unico del mio progetto di legge, che non implica un aggravamento della situazione attuale e soprattutto una specie di remora a quella che è la soluzione del problema, mentre lei invece mi pare che voglia raggiungere due scopi, non solo quello della questione di principio, cioè di sentire una sentenza della Corte Costituzionale perchè lei quella la sente anche attraverso il mio articolo unico, ma lei vuole anche arrivare al peggio, e cioè: non risolvere il problema. È qui che non ci troviamo d'accordo. Il problema va risolto in sede di provincia di Trento, come in sede di provincia di Bolzano. È uguale, ha gli stessi aspetti interessanti non tanto la categoria medici, veterinari, ecc., quanto le popolazioni interessate. E quindi è di un interesse sociale molto ampio, molto vasto. Va risolto in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, con lo stesso identico metodo. La questione di principio rimane in piedi ugualmente: la Corte Costituzionale si pronuncerà, lei raggiunge il suo scopo, avremo la sentenza e in base alla sentenza ci regoleremo in avvenire. Ma non pregiudichiamo una

situazione che è già grave; non mi venga a dire che la sanatoria che abbiamo fatta operare ha già risolto il problema. Il problema è eguale. Ho qui i dati e sono i dati, sono le cifre che ci dicono se il problema c'è o non c'è, se c'è a Trento e non a Bolzano, se in misura maggiore a Bolzano o a Trento, o se in misura uguale. Io le posso dire che le condotte vacanti mediche in provincia di Trento sono sedici, in provincia di Bolzano sono venti, ancora a tutt'oggi. Le posso dire che le condotte veterinarie vacanti sono 11 a Trento, 5 a Bolzano; e le condotte ostetriche sono 38 a Trento, 37 a Bolzano. Confrontando questi dati, voglio sapere da lei perchè io dovrei risolvere il problema a Trento, insabbiarlo a Bolzano fino a quando avrò la sentenza della Corte Costituzionale, quando io posso risolvere il problema da una parte e dall'altra con regolari concorsi, ed attendere tranquillamente e serenamente, per un anno o due, la sentenza della Corte Costituzionale per poi regolarmi in base ad essa. Questo soltanto io voglio chiedere. Ecco perchè io, la Giunta, e la maggioranza —, e mi lusingo che altri, vista la bontà della tesi, vogliono dare il loro assenso —, insistiamo sui due progetti di legge presentati dalla Giunta e raccomandiamo al Consiglio la loro approvazione.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Nessuno. Allora dichiaro chiusa la discussione generale. Adesso dobbiamo decidere il passaggio agli articoli. Ora, come dicevo in principio, questa votazione ha questo significato: se si decide il passaggio agli articoli, si passa agli articoli del disegno di legge della commissione; se viene respinto il passaggio agli articoli dei due disegni di legge, ciò vuol dire passaggio agli articoli del testo della Giunta, senza farne due votazioni. Si è fatta una discussione unica, sono quattro i disegni di

legge, ma sono due le proposte. È una procedura un po' eccezionale, ma tenete conto come è fatto il disegno di legge. A meno che non decidiamo di prendere il primo disegno di legge e passare alla discussione degli articoli di questo nel testo elaborato dalla commissione. È logico che se non si vota il passaggio agli articoli proposti dalla commissione, cadono i disegni di legge della commissione, e si incomincia l'esame del disegno di legge nel testo della Giunta. Facciamo un'altra votazione, allora? Su che cosa chiede la parola?

NARDIN (P.C.I.): Su una questione di regolamento, signor Presidente!

PRESIDENTE: Ma sì, sono tutte questioni di regolamento. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Io mi meraviglio, e veramente c'è da meravigliarsi di seduta in seduta, circa il fatto che una commissione rielabori un testo sulla base di una proposta della Giunta, ne consegua un testo proposto dalla commissione e venga presentato in maniera distinta dal testo della Giunta. Riprendo le discussioni che si son fatte . . .

PRESIDENTE: Abbiamo già risposto!

NARDIN (P.C.I.): Mi permetta, signor Presidente, di dire, come consigliere, il mio parere, avvalendomi proprio del regolamento. In questo caso non si dovevano presentare quattro testi distinti, ma si doveva presentare un testo comparativo: disegno di legge della Giunta, disegno di legge della commissione, e quindi venivano in discussione due disegni di legge. Il testo da esaminare è quello della commissione, ma non arrivare alle conclusioni a cui è arrivata la Presidenza, che ha iscritto

all'ordine del giorno quattro disegni di legge, due della Giunta e due della commissione. Cosa avviene adesso, signor Presidente? Che con un voto il Consiglio a maggioranza può addirittura tagliar fuori il testo, senza neanche discutere gli articoli; decidere di non prendere nemmeno in esame i testi elaborati dalla commissione. Cosa molto grave. Il Consiglio invece deve essere posto in grado, come sempre è avvenuto, di passare alla discussione articolata o meno, riferendosi ai testi presentati unitariamente dalla Giunta e dalla commissione, in un'unica proposta. È la prima volta che avviene un fatto di questo genere. Mai, è avvenuta una distinzione dei disegni di legge presentati dalla commissione e dalla Giunta. Si è sempre presentato il testo comparato e si esaminava in primo luogo il testo della commissione; se la Giunta o la maggioranza non era d'accordo presentava emendamenti al testo della commissione. Questa è la procedura normale, altrimenti nasce un precedente strano e pericoloso: una commissione elabora un testo, e il Consiglio, avvalendosi di una determinata maggioranza, senza nè discuterlo nè emendarlo, non prende in esame il testo della commissione. Non si può, dal punto di vista proprio della prassi, arrivare a conclusioni di questo genere.

Per cui io vorrei, signor Presidente, fare una proposta: lasciare le cose come stanno in questo momento; il signor Presidente con i suoi solerti collaboratori esamini la questione ed eventualmente domani l'Ufficio di presidenza è sempre in grado di presentare adeguate proposte o decisioni, dal punto di vista della procedura, in riferimento alla discussione di questi quattro disegni di legge.

**PRESIDENTE:** Abbiamo già risposto a questo, e non è possibile farlo, perchè la rielaborazione del testo non segue la linea del te-

sto della Giunta regionale. Sono dei principi diversi, perchè uno ha diviso il disegno di legge nella materia, mettendo in norma transitoria, per quanto riguarda l'articolo unico, i primi concorsi indetti per i posti di medico, veterinario e ostetrica delle province di Trento e di Bolzano, ha esteso cioè la norma a tutto il territorio regionale; l'altro è un disegno di legge che ha distinto per territorio la stessa materia. Non era possibile metterli in comparazione, perchè sono due cose del tutto diverse, e ci troveremmo ad avere degli articoli molto diversi. Altro è fare un disegno di legge con un testo che possa sostituire un altro articolo; altro è dividere la materia in maniera diversa, sostanzialmente diversa. Un disegno di legge tratta di una materia sul piano regionale che viene distinta soltanto mettendo una procedura di concorso per tutte e due le province e mettendo ai primi concorsi la norma che può essere impugnata; l'altro fa una diversa distinzione. La commissione ha fatto due proposte, la Giunta ha fatto due proposte: sono quattro disegni di legge distinti. Io ho fatto un solo punto dell'ordine del giorno, perchè la materia in se è una materia unica, anche se abbiamo presenti quattro disegni di legge. È una procedura insolita, d'accordo, ma è stato insolito anche il modo di procedere. Effettivamente avremmo anche potuto fare un primo disegno di legge, quello rielaborarlo, poi esaminare il secondo disegno di legge, la commissione proporre l'approvazione o rielaborarlo, e non prendere due disegni di legge e rielaborarli tutti e due facendone altri due. Infatti non è nato un disegno di legge; sono nati due disegni di legge da due disegni di legge, mentre la commissione avrebbe dovuto rielaborare i due disegni di legge e farne un disegno di legge, un testo proprio. La commissione ha presentato due disegni di legge, perchè vuole che un disegno di legge autonomamente abbia una sua strada e

possa arrivare quindi all'approvazione, e che l'altro, prevedendo una possibilità di incaglio o di rinvio, abbia una propria vita autonoma. Si potrebbe anche dire: prendiamo il primo disegno di legge e trattiamo solo quello, così vediamo il destino degli altri tre; perchè in fondo ogni disegno di legge dovrebbe avere un punto all'ordine del giorno. Io prendo allora il primo disegno di legge rielaborato dalla commissione e lo metto in votazione, così per gli altri e si arriva allo stesso risultato. Abbiamo esaminato con gli uffici questa materia, e non era facile trovare un'altra strada. Io sospendo anche la seduta, e affido ai signori consiglieri l'incarico di riuscire a mettere insieme un testo con accanto i testi della commissione e della Giunta regionale. Se loro ci riescono a farlo, noi saremmo grati ai signori consiglieri, o anche alla Giunta. Vedrete che vi troverete in un mosaico, dal quale non riuscirete più ad uscire. Provate voi.

NARDIN (P.C.I.): Un'altra proposta, Presidente?

PRESIDENTE: Quale?

NARDIN (P.C.I.): Quale? Vedrà che la faccio, sopportiamoci. Lei ha iniziato questa discussione dicendo: facciamo una discussione generale unica su tutti i disegni di legge. Mi lego a questa sua premessa e dovrebbe esser posta in votazione, allora, questa dizione: chi è d'accordo per passare alla discussione articolata dei quattro disegni di legge. Si è fatta una discussione unica, si passi alla discussione articolata dei quattro disegni di legge, sui quali si è già fatto la discussione generale. Questo io chiedo, così superiamo — considerando episodico il fatto che per la prima volta siano stati scritti sotto un'unica voce quattro disegni di legge — superiamo l'ostacolo. Discus-

sione generale unica sui quattro disegni di legge, votazione unica per il passaggio alla discussione articolata dei quattro disegni di legge.

PRESIDENTE: Ho capito la proposta, vediamo il caso concreto. Passiamo alla discussione articolata ed andiamo all'art. 1 dei due disegni di legge. Uno dice: « Ai concorsi a posti di medico, veterinario, ostetrica, indetti nella provincia di Bolzano, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti ». Quello della commissione parla solo della provincia di Bolzano e di medico, veterinario, ostetrica. Quello della Giunta: « Ai concorsi a posto di sanitario condotto — quindi vengono escluse altre categorie di persone — indetti nelle province di Trento e di Bolzano ». Allora apriamo la discussione magari su quello della commissione, ammettendo che sia un testo parallelo a quello della Giunta. Votiamo poi in definitiva l'art. 1, o l'uno o l'altro. Se si vota il testo della commissione, quella decisione vincola le successive decisioni del Consiglio, perchè l'altro testo ha un'altra impostazione. Quindi, se si decide di passare alla discussione articolata del testo della commissione significa non ritornare sul testo della Giunta; significa che il Consiglio ha accettato il criterio territoriale e non può poi tornare con successiva decisione al criterio della categoria.

NARDIN (P.C.I.): È la pregiudiziale!

PRESIDENTE: È la stessa cosa. Il Consiglio regionale in questa decisione del passaggio agli articoli, decide nel merito sostanziale del criterio con il quale disciplinare la materia: se cioè ritenere valido il criterio territoriale dato dalla commissione, o se ritenere valido invece l'altro criterio regionale dato dalla

Giunta. Potreste fare un ordine del giorno, dare un'indicazione anche un po' nel merito. La votazione del passaggio alla discussione articolata del disegno di legge proposto dalla commissione è limitativa della prima proposta; se viene respinto il passaggio a quel disegno di legge metterò in votazione il passaggio agli articoli del testo della Giunta.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, abbiám fatto o non abbiám fatto una discussione generale su quattro disegni di legge? Se viene approvata la sua proposta limitativa deve, secondo me, essere riaperta la discussione

generale su tutti gli altri disegni di legge. Se si fa una discussione generale su quattro disegni di legge, conclusa la discussione generale, si deve decidere di passare alla discussione articolata di tutti e quattro i disegni di legge sui quali si è fatta la discussione generale. Altrimenti qui nascono veramente dei controsensi enormi . . .

PRESIDENTE: Ho capito. In ogni modo adesso sospendiamo.

La seduta è sospesa.

Ore 14.



## APPENDICE



## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

N. 13611 Gab.

Trento, 9 novembre 1960

OGGETTO: Disegno di legge regionale recante modifiche all'art. 33 della L.R. 20-8-1954, n. 24.

Sig. Presidente del Consiglio regionale

BOLZANO

Ai sensi dell'art. 49 — primo capoverso — dello Statuto speciale di autonomia si comunica che il Governo rinvia a nuovo esame il disegno di legge regionale, che reca modifiche all'art. 33 della L.R. 20-8-1954, n. 24, in quanto il disegno di legge stesso, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, non indica la nuova spesa, imposta a carico della Cassa Regionale Antincendi, alle cui entrate la Regione contribuisce ai sensi della sopracitata L.R. 20-8-1954, n. 24, e i relativi mezzi finanziari per farvi fronte.

La mancanza di tale indicazione non permette altresì di rilevare se l'applicazione del provvedimento comporterà conseguenti nuovi oneri per le finanze regionali.

Si uniscono due copie del provvedimento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

## MODIFICA ALL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 24

## Art. 1

All'art. 33 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 è aggiunta la seguente lettera d):

« d) a concedere sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dai rispettivi Statuti e per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi ».

## Art. 2

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1961, si provvede con lo stanziamento di lire 10 milioni iscritto all'art. 2 della Spesa del bilancio della Cassa Regionale Antincendi per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.